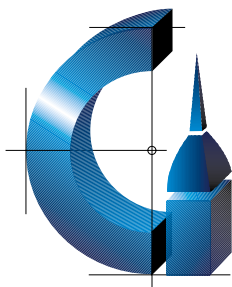


*Periodico di informazione, cultura,
aggiornamento professionale*

*Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
e del Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta*

il ^{magazine}geometra

Via Toselli, 1 - 10129 Torino - Spedizione in abb. post. - 70% Filiale di Torino N. 1



**La legge di stabilità 2017
La Direzione dei Lavori
Telefisco 2017
Il D.Lgs. 222/16 - SCIA 2**

Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta

Direttore responsabile

ILARIO TESIO

Consigliere responsabile

PAOLO CUSELLI

Redazione e impaginazione

GIORGIA LOMBARDINI

**Direzione, Redazione,
Amministrazione, Pubblicità:**

Via Toselli 1- 10129 Torino

Tel. 011537756 - fax 011533285

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it

Hanno collaborato a questo numero:

STEFANO ARMELLINO, STUDIO OSELLA

Stampa e fotolito:

Tipografia Melli - Borgone di Susa

Tel. 011.96.46.367

Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948

Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50%

Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende riservare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti.

Associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

Si sono da poco concluse le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati Cassa, svoltesi nelle giornate di martedì 28 febbraio, mercoledì 1 e giovedì 2 marzo, che hanno portato alla nomina dei nuovi Delegati impegnati a rappresentare la Categoria nel quadriennio 2017-2021.

E' importante ricordare che "Previdenza" non vuol dire solo pensione, ma comprende l'insieme delle attività che hanno per obiettivo assicurare ai cittadini la possibilità di far fronte a particolari situazioni di necessità fornendo, se e ove opportuno, i mezzi necessari di sussistenza al termine della vita lavorativa e tutelando coloro che si trovano in particolari momenti di difficoltà.

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (CIPAG), è stata istituita nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e assistenza dei Geometri. Dal 1° gennaio 1995 è stata privatizzata e trasformata in associazione di diritto privato con l'attuale denominazione e conta, ad oggi, circa 90.000 iscritti.

Sono iscritti alla CIPAG tutti i Geometri liberi professionisti iscritti all'Albo professionale che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.

La CIPAG offre particolari agevolazioni per i geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta all'Ente, eroga pensioni, assicura prestazioni assistenziali (provvidenze straordinarie, indennità di maternità e in caso di stalking) e garantisce un'ampia offerta di welfare integrato con l'assistenza sanitaria integrativa e la Long Term Care, la copertura assicurativa per il rischio della non autosufficienza.

Considerata la molteplicità di attività e compiti svolti, è indispensabile essere in grado di programmare, nel rispetto della sostenibilità della Cassa, l'insieme di servizi, l'assistenza, il diritto ad avere una prestazione pensionistica adeguata e sostenibile, per tutelare le esigenze e gli interessi di tutti gli appartenenti alla Categoria dei Geometri.

Ed è questa l'attività che i Delegati, neoeletti o riconfermati, sono chiamati a svolgere in rappresentanza di tutti gli Iscritti.

La "Previdenza", infatti, interessa ogni aspetto dell'attività professionale di tutti noi Iscritti e questo anche prima dell'inizio della vita lavorativa.

Coinvolge i giovani Praticanti che, nello svolgimento del periodo di praticantato, si stanno avvicinando alla libera professione e che possono, sin da subito, essere partecipi delle azioni della Cassa che riguarderanno direttamente il loro futuro.

Interessa tutti noi Professionisti iscritti, che più siamo interessati dalle azioni che la Cassa dovrà intraprendere, sia per il futuro dell'intera Categoria, sia per il nostro personale futuro.

E, soprattutto, riguarda i Geometri che hanno raggiunto l'ambito traguardo della pensione e stanno già beneficiando della prestazione pensionistica dopo aver concorso alla crescita e sviluppo della Cassa e che, nel partecipare alle votazioni, dimostrano un'ulteriore prova di attaccamento e appartenenza significativa per il proprio futuro e per la Categoria.

Ringraziamo dunque tutti gli Iscritti alla Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri che, sottraendo un po' di tempo alla propria attività e consapevoli dell'importante ruolo svolto dalla Cassa di Previdenza nella vita di tutti noi, hanno voluto partecipare alle votazioni, esercitando il proprio diritto/dovere al voto per recarsi presso i locali del Collegio, spesso in compagnia di qualche Collega, così da garantire la presenza di un elevato numero di elettori, per dare forza e peso di rappresentanza in ambito nazionale ai Delegati eletti.

Ilario Tesio

Editoriale



La legge di stabilità 2017, pag. 3

pag. 1

Argomenti legislativi

La legge di stabilità 2017

Studio Osella Dottori Commercialisti

pag. 3

Commissione Tributaria Provincia di Torino

pag. 15

Esteso agli amministratori l'invio dati delle spese 2016 per interventi 50% - 65% su parti comuni

Studio Osella Dottori Commercialisti

pag. 16

Consiglio Nazionale

Programmi ed azioni di formazione e sviluppo per i Geometri

pag. 18

Chiamati all'eredità

pag. 20



Programmi ed azioni di formazione e sviluppo per i Geometri, pag. 18

Professione

Invio telematico delle dichiarazioni di successione e vulture catastali

pag. 22

Debiti ereditari: come si dividono e chi è tenuto a pagarli

Associazione Nazionale Donne Geometra

pag. 24

Agevolazioni prima casa: alcuni chiarimenti

pag. 26

La Direzione dei Lavori

Stefano Armellino

pag. 28

Formazione Professionale Continua

pag. 30

Sentenze in breve per la professione

pag. 34



La Direzione dei Lavori, pag. 28

Convegni

Telefisco 2017: le novità per le imprese e i professionisti

pag. 37

Convegni in breve

pag. 38



Il D.Lgs. n. 222/16 SCIA 2, pag. 41

Atti del Collegio

Il D.Lgs. n. 222/16 SCIA 2

pag. 41

Professione e Cultura

OrdinaTo: i professionisti al Circolo dei Lettori

pag. 47

La legge di stabilità 2017

a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti

Riferimenti

- **Legge 11.12.2016, n. 232**

È stata pubblicata sul S.O. n. 57/L alla G.U. 21.12.2016, n. 297 la c.d. “Legge di bilancio 2017” (Legge 11/12/2016, n. 232), contenente una serie di novità di natura fiscale di seguito esaminate, in vigore dall’1.1.2017.

1. PROROGA “MAXI – AMMORTAMENTI” – Imprese e lavoratori autonomi

È confermata la proroga della possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine con data certa e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing (si veda nostra circolare del 30/04/2016).

Sono esclusi dall’agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis).

Per il calcolo dell’acconto IRPEF / IRES 2017 è necessario rideterminare il reddito 2016 senza considerare

la maggiorazione del 40% dell’ammortamento / canoni di leasing.

2. “IPER – AMMORTAMENTI”

- Imprese

È confermato che a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale in chiave “Industria 4.0”, compresi nell’Allegato A sotto riportato, entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine con data certa e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), il costo di acquisizione è incrementato del 150%.

Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” di cui all’Allegato B sotto riportato, il costo di acquisizione è aumentato del 40%.

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui agli Allegati A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per il calcolo dell’acconto IRPEF / IRES 2017 è necessario rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 150%-40% dell’ammortamento / canoni di leasing.

ALLEGATO A - BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE SECONDO IL MODELLO “INDUSTRIA 4.0”

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.

- macchine utensili per asportazione;
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
- macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
- macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;

- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici);
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia uomo macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di tele manutenzione e/o teleriduzione e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazio-

ne del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);

- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammmodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;

- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità

- sistemi di misura a coordinate e non (a contatto, non a contatto, multisensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

- altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita

al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;

- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;

- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);

- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insieme delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;

- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o

di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0"

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore;
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

ALLEGATO B – BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI "INDUSTRIA 4.0"

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
- software, sistemi, piattaforme e ap-

plicazioni per la progettazione e progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fielddbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della quali-

tà a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentra-

lizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

3. CREDITO RICERCA & SVILUPPO - imprese

È confermata l'estensione fino al 2020 (in precedenza riguardava il periodo 2015-2019) del credito d'imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa.

Il credito è riconosciuto a condizione che:

- le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente. Il credito è infatti riconosciuto, fino all'importo massimo annuo di € 20 milioni (in precedenza € 5 milioni), nelle seguenti misure.

Viene quindi eliminata la distinzione tra spese sostenute in beni strumentali per le quali era previsto un credito d'imposta pari al 25% della spesa incrementale e quelle sostenute per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) per le quali il credito d'imposta era pari al 50% della spesa incrementale.

Con la modifica del comma 8 dell'art. 3, DL n. 145/2013, è previsto che il credito può essere utilizzato in compensazione *“a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi”*.

Le nuove disposizioni, ad esclusione di quelle di cui al citato comma 8, *“hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”* (anno 2017 per i soggetti solari).

4. CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA” per le imprese minori

A decorrere dal 2017 viene modificata la disciplina fiscale e contabile delle imprese minori che utilizzano il regime di contabilità semplificata. Tale regime è applicabile ad imprenditori individuali, società di persone e soggetti assimilati con ricavi contenuti nei limiti di 400.000,00 euro, per le attività di prestazioni di servizi, oppure 700.000,00 euro, per le

altre attività.

Determinazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF

Viene cambiato il criterio generale che tali soggetti devono applicare per la determinazione del reddito, il quale passa dal principio di competenza a quello di cassa (art. 66 del TUIR). In forza di tale ultimo criterio, rileva il momento della manifestazione numeraria (incasso o pagamento).

Dal 2017, infatti, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra:

- l'ammontare dei ricavi tipici, dei dividendi e degli interessi attivi percepiti nel periodo d'imposta;
- quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Concorrono alla formazione del reddito anche gli ulteriori componenti espressamente richiamati dall'art. 66 del TUIR (ad esempio, ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze).

Deduzione delle rimanenze finali

Dal 2017, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali in quanto, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo.

Un'unica eccezione è prevista per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa.

In tale ipotesi, il reddito d'impresa determinato per cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali

Credito d'imposta spettante	Tipologia di spesa
50% della spesa incrementale (in precedenza 25%)	Strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali
50% della spesa incrementale	Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) e contratti di ricerca stipulati con Università / Enti e organismi di ricerca / altre imprese

che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza.

IRAP

Le nuove regole di determinazione del reddito ai fini IRPEF trovano applicazione anche ai fini IRAP. Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2017, anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa.

Adempimenti contabili

Sono modificati i registri contabili che le imprese minori devono tenere a decorrere dal 2017 (art. 18 del DPR 600/73).

Vengono istituiti dei nuovi registri cronologici riservati alla separata annotazione, da effettuare con riferimento alla data di incasso o di pagamento, dei ricavi percepiti e delle spese sostenute. In tali registri devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti positivi e negativi di reddito, diversi da ricavi e spese, rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa (ad esempio, quote di ammortamento).

A tali registri si aggiungono quelli di seguito indicati:

- registri prescritti ai fini IVA;
- registro dei beni ammortizzabili;
- libro unico del lavoro, se necessario.

Tenuta semplificata dei registri contabili

È possibile sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri IVA, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni necessarie a garantire l'osservanza del principio di cassa nella determinazione del reddito. È, infatti, necessario annotare sui registri IVA l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono, nell'ipotesi in cui alle registrazioni effettuate

ai fini IVA non corrisponda l'incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nello stesso anno; i ricavi e le spese saranno poi separatamente annotati nei registri IVA relativi al periodo d'imposta in cui avviene l'incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

In via ulteriore è possibile esercitare un'apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti. In tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.

Opzione regime ordinario

È confermata la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria). L'opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2017. Con un apposito DM potranno essere adottate delle disposizioni attuative.

5. VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI

In sede di approvazione con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 25-ter, DPR n. 600/73, è previsto che le ritenute alla fonte (4%) operate da un condominio, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto / opere / servizi, effettuate nell'esercizio d'impresa, vanno versate quando il relativo ammontare "raggiunge" l'importo di € 500.

Il condominio ove non sia raggiunto il predetto limite è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30.6 / 20.12 di ogni anno.

Con l'aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 25-ter, è previsto che il pagamento dei suddetti corrispettivi va effettuato dal condominio tramite c/c bancario / postale allo

stesso intestato o secondo altre modalità stabilite dal MEF tali da garantire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (da € 250 a € 2.000).

6. DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

– Agenti di commercio

È confermata la modifica dell'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, in base alla quale è incrementato il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine.

Ne consegue che, mentre prima della modifica in esame, il limite di rilevanza fiscale per il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio, ora, a seguito della modifica, detto limite è aumentato a € 5.164,57.

Resta fermo a € 18.075,99 per le imprese / lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio il limite di rilevanza fiscale per l'acquisto / leasing di autovetture.

7. PROROGA "SABATINI-TER"

È confermata la proroga al 31.12.2018 dell'agevolazione c.d. "Sabatini – ter" prevista dall'art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole / medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizza-

zione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

8. RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS – Lavoratori autonomi

È confermata dal 2017 la riduzione al 25% dell'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

9. NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI) – Imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria

È confermata l'introduzione a decorrere dall'1.1.2017 dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) nella misura fissa del 24% così come previsto per l'IRES in capo alle società di capitali. L'imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile alle imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria. In particolare:

- il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore / collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione "separata" con l'aliquota del 24%;
- le somme che l'imprenditore / collaboratore familiare / socio preleva dall'impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d'impresa "nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in

diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi".

L'opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Va evidenziato che:

- le eventuali perdite maturate in regime IRI (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte dell'imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dei redditi considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse;
- le somme prelevate dall'imprenditore / socio costituite da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini reddituali;
- si considerano distribuite per prima le riserve formate antecedentemente l'ingresso nel regime IRI.

Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all'IVS.

SRL trasparenti

Con l'aggiunta del nuovo comma 2-bis all'art. 116, TUIR, è previsto che l'opzione per il regime IRI può essere esercitata anche dalle srl trasparenti.

10. RIDUZIONE AGEVOLAZIONE ACE - Imprese

È stata modificata la disciplina dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), attraverso:

- la riduzione del coefficiente di remunerazione del capitale proprio, che passa dal 4,75% (misura prevista per il 2016) al 2,3% per il 2017 e al 2,7% per il 2018 e i periodi d'imposta successivi;

• la riduzione della base di calcolo dell'agevolazione in ragione degli incrementi dello stock di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto all'analogia consistenza registrata al 31.12.2010;

- l'equiparazione delle modalità di calcolo dell'agevolazione per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria a quelle previste per le società di capitali (basate sugli incrementi del patrimonio netto, e non sullo stock del patrimonio netto medesimo rilevato al termine dell'esercizio);
- l'introduzione di apposite limitazioni per il riporto delle eccedenze ACE nell'ambito delle operazioni straordinarie;
- appositi obblighi di ricalcolo dell'acconto IRES dovuto per il 2017.

11. NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI / ESECUTIVE INDIVIDUALI

È confermata la modifica dell'art. 26, DPR n. 633/72 relativamente all'emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali / accordi di ristrutturazione dei debiti omologati / piani attestati pubblicati sul Registro delle Imprese.

In particolare, per effetto dell'abrogazione dei commi 4, 6 e 11 e del secondo periodo del comma 5, introdotti dalla Finanziaria 2016, la disciplina delle note di variazione nell'ambito di procedure concorsuali viene ricondotta alla disciplina contenuta nel comma 2, con la conseguenza che non è più previsto:

- la possibilità di emissione della stessa a partire dalla data in cui l'acquirente / committente è assoggettato alla procedura. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere emes-

sa soltanto alla chiusura della procedura;

- l'esonero, per l'acquirente / committente, di registrazione della nota di credito ricevuta.

Di fatto, le disposizioni "di favore" previste dalla Finanziaria 2016 non troveranno applicazione, posto che le stesse dovevano entrare in vigore dalle procedure concorsuali aperte dal 2017.

12. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la riproposizione della possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
- alla data dell'1.1.2017, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2017 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

13. RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

14. ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Le agevolazioni per l'assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice, in precedenza previste sino al 30.9.2016, sono state estese alle operazioni effettuate tra l'1.10.2016 e il 30.9.2017.

Beni agevolabili

Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni

mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.

La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).

Imposte sostitutive dovute dalla società

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l'assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un'imposta sostitutiva dell'8%. L'aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre dell'ultimo triennio. Per gli immobili è consentito assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale.

Se per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d'imposta, su di esse è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%.

Reddito in natura dei soci assegnatari

Nel caso di assegnazione di beni, il reddito in natura dei soci è ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze o l'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta.

IVA e imposte indirette

Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono previste in misura fissa.

Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.

Versamenti

Per le operazioni effettuate dall'1.10.2016 al 30.9.2017, le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d'imposta devono essere versate:

- per il 60% entro il 30.11.2017;
- per il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

15. ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

Sono state riaperte le agevolazioni per l'estromissione dal regime d'imposta degli immobili strumentali posseduti dall'imprenditore individuale; le plusvalenze, determinate in base alla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'8%.

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Imposte indirette

L'IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell'operazione è l'esenzione.

Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Adempimenti

L'estromissione deve avvenire entro il 31.5.2017 (senza particolari opzioni da esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell'imprenditore, ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell'estromissione l'immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di "privato" non imprenditore dall'1.1.2017.

Versamenti

L'imposta sostitutiva dell'8% deve essere assolta:

- per il 60% entro il 30.11.2017;
- per il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

16. SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA 2017

È confermato, con la modifica dell'art. 1, comma 718, lett. a), Finanziaria 2015, il differimento dell'aumento dell'aliquota IVA del 10% di 3 punti percentuali (13%) all'1.1.2018. Con la modifica della lett. b) del citato art. 1, è previsto l'aumento dell'aliquota IVA del 22% di 3 punti percentuali (25%) dall'1.1.2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali (25,9%) dall'1.1.2019.

In pratica per il 2017 le aliquote IVA sono confermate nella misura del 4%, 5%, 10% e 22%.

17. BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI

È confermato il riconoscimento, anche per il 2017 e 2018, del credito d'imposta a favore delle strutture alberghiere nella misura del 65% delle spese sostenute "a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2" (recupero patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili ed elettrodomestici).

Tra i possibili beneficiari del credito rientrano ora anche le strutture che svolgono attività agrituristica.

Il credito è ripartito in 2 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Entro l'1.3.2017 il MIBACT prov-

vederà ad aggiornare il Decreto contenente le disposizioni attuative del bonus in esame.

18. LIMITE PROVENTI REGIME LEGGE N. 398/91 – Associazioni sportive dilettantistiche

Come noto, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti possono optare per il regime forfetario di determinazione del reddito e dell'IVA previsto dalla Legge n. 398/91.

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 90, comma 2, Legge n. 289/2002, è stato aumentato a € 400.000 (in precedenza € 250.000) il limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale da rispettare per l'accesso al citato regime forfetario.

19. INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE

Viene messa a regime, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start up innovative di cui all'art. 29 del DL 179/2012 (si veda nostra circolare del 29/10/2012).

A decorrere dall'anno 2017, viene fissata al 30% la misura dell'agevolazione prevista dall'art. 29 del DL 179/2012 sia per la detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF (in luogo dell'aliquota del 19%), sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES (in luogo dell'aliquota del 20%), indipendentemente dalla tipologia di start up innovativa beneficiaria.

La nuova aliquota riguarda, quindi, anche le start up innovative a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, per le quali la precedente normativa prevedeva aliquote maggiorate pari al 25%

di detrazione e al 27% di deduzione del reddito.

Inoltre, sempre a decorrere dall'anno 2017, viene raddoppiato, portandolo a 1.000.000,00 di euro, il limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d'imposta per i soggetti IRPEF.

In sede di approvazione è previsto che l'atto costitutivo di una start-up innovativa è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

PMI innovative

Viene eliminata la differenza di trattamento in relazione all'anzianità della PMI.

Efficacia

L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

20. TRANSAZIONE FISCALE NELLE PROCEDURE CONCORDSUALI

In sede di approvazione è stato riscritto l'art. 182-ter, RD n. 267/42 che ora riguarda il "Trattamento dei crediti tributari e contributivi" (precedentemente rubricato "Transazione fiscale").

L'intervento del Legislatore è collegabile alla sentenza della Corte di Giustizia UE 7.4.2016, causa C-546/14 che ha sancito la compatibilità con le disposizioni comunitarie della possibilità da parte di un'impresa in difficoltà finanziaria di presentare una domanda di concordato preventivo proponendo il pagamento parziale del debito IVA.

Nel nuovo testo dell'articolo in esame non è più prevista la limitazione all'operatività della falcidia dell'IVA. A tal fine il piano proposto dal debitore deve prevedere la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione,

avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni / diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come indicato nella relazione redatta da un professionista indipendente ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), RD n. 267/42.

21. PREMI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE

Viene incentivato l'esercizio, da parte dei lavoratori dipendenti privati, della facoltà, accordata loro dalla L. 28.12.2015 n. 208, di sostituire i premi di risultato (o le somme corrisposte sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa), potenzialmente assoggettabili, stante la sussistenza dei presupposti di legge, all'imposta sostitutiva del 10%, con i beni e servizi di welfare e gli altri benefit di cui all'art. 51 co. 2 e 3 ultimo periodo del TUIR, esclusi, entro determinati limiti, dalla base imponibile IRPEF (e dalla corrispondente base imponibile contributiva).

Ferma restando la necessaria presenza di una disposizione abilitante della contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale), si prevede che alcuni valori, somme o servizi, qualora siano erogati, per scelta del dipendente, in sostituzione (totale o parziale) degli emolumenti premiali, godano dell'esclusione da ogni forma di tassazione, sia ordinaria che sostitutiva (nonché da ogni forma di contribuzione), anche in caso di superamento dei limiti stabiliti dalla normativa fiscale.

Il riferimento è, in particolare, alla conversione dei premi di risultato (o delle somme derivanti da partecipazione agli utili) in:

- contributi alle forme di previdenza complementare, esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se eccedenti il limite di 5.164,57 euro;
- contributi di assistenza sanitaria, esclusi dalla formazione del reddito

di lavoro dipendente anche se eccedenti il limite di 3.615,20 euro;

- azioni, il cui valore non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche nel caso di superamento del limite di 2.065,83 euro indicato dall'art. 51 del TUIR e indipendentemente dalle condizioni stabilite da quest'ultimo.

Vengono apportate ulteriori modifiche alla disciplina delle erogazioni per il c.d. "welfare aziendale", di cui all'art. 51 co. 2 del TUIR.

Nuova fattispecie

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro, a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto:

- il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- ovvero, il rischio di gravi patologie.

22. PROROGA DETRAZIONE 50% E 65%

È confermata, con la modifica dell'art. 16, DL n. 63/2013, la proroga fino al 2017 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR, alle condizioni previste per il 2016 (50% della spesa di importo massimo pari a € 96.000) ed è rivista la detrazione per gli interventi in zone sismiche.

Con analoga modifica dell'art. 14 del citato DL n. 63/2013 è disposta la proroga fino al 2017 della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, alle condizioni previste per il 2016 (detrazione nella misura del 65%).

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI

È confermato che, relativamente agli interventi di riqualificazione

energetica su parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione in esame è stata estesa alle spese sostenute fino al 2021.

Inoltre, con il nuovo comma 2-quater del citato art. 14, è previsto che per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:

- 70% per gli interventi che interessano "l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo";
- 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva attraverso i quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015.

Al fine di verificare la sussistenza delle suddette condizioni è richiesta l'asseverazione da parte di un professionista abilitato mediante l'attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE), la cui non veridicità comporta la decadenza dal beneficio.

Le detrazioni di cui al citato comma 2-quater:

- sono calcolate su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 40.000 per ciascuna unità immobiliare che compone l'edificio;
- sono usufruibili, ai sensi del nuovo comma 2-septies, anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per gli interventi in esame, il nuovo comma 2-sexies consente di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero a soggetti privati, con la possibilità di cedere successivamente tale credito.

Le modalità di attuazione della

cessione saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

SISMA BONUS

È confermata la modifica del comma 1-bis dell'art. 16, DL n. 63/2013, con la quale è rivista la detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. In particolare è disposto che, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 e con procedure autorizzatorie iniziate dopo l'1.1.2017, relative ad edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2) riferite a costruzioni abitative e ad attività produttive, è riconosciuta una detrazione del 50% fino ad un ammontare delle stesse non superiore a € 96.000 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

Il nuovo comma 1-ter del citato art. 16, estende la detrazione in esame anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3.

Con il nuovo comma 1-quater è inoltre disposto che, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai citati commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

- a una classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70%;
- a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell'80%.

Qualora tali interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è ulteriormente aumentata al 75% (una classe di rischio inferiore) e all'85% (due classi di rischio inferiori), su un ammontare massimo di spesa pari a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Anche in tali casi, è prevista la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero a soggetti privati con la pos-

sibilità di cedere successivamente tale credito.

Le modalità di attuazione della cessione saranno definite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il nuovo comma 1-sexies dispone infine che, a decorrere dall'1.1.2017, tra le spese detraibili in esame rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica.

Con un apposito DM saranno stabilite:

- le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni;
- le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

CUMULABILITÀ

È confermato che le detrazioni di cui ai citati commi da 1-bis a 1-sexies non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

23. BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermato che la detrazione IRPEF prevista per i soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di € 10.000) è ora riconosciuta:

- limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2016;
- per le spese sostenute nel 2017.

Come in passato, la detrazione è fruibile in 10 quote costanti e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

24. ALIQUOTA IVA 5% TRASPORTO URBANO

In sede di approvazione è stato previsto l'assoggettamento ad IVA (aliquota ridotta 5%), in luogo del regime di esenzione, dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare. La disposizione in esame è applicabile alle operazioni effettuate dall'1.1.2017.

25. RIDUZIONE CANONE RAI

È confermata per il 2017 la riduzione del canone di abbonamento per uso privato a € 90 (in precedenza € 100).

26. PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017

È confermata l'estensione al 2017 della sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015. Con riferimento agli immobili non esenti, è previsto inoltre che i Comuni che nel 2016 hanno mantenuto le maggiorazioni TASI di cui all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015, possono continuare a mantenere la stessa maggiorazione per il 2017.

27. INCENTIVI LAVORATORI RIMPATRIATI

Viene modificato il regime speciale per i lavoratori "rimpatriati", di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015.

Tra le principali modifiche, in vigore dal 2017, si segnalano le seguenti:

- la disposizione di favore viene estesa ai lavoratori autonomi;
- viene modificata la misura dell'agevolazione, posto che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo

concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (in luogo del precedente 70%).

28. REGIME FISCALE AGEVOLATO NUOVI RESIDENTI

È confermato che, con l'aggiunta del nuovo art. 24-bis, TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state residenti in Italia, per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello di validità dell'opzione. L'opzione è revocabile e cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità della stessa. L'imposta sostitutiva:

- è dovuta nella misura di € 100.000 per ciascun periodo d'imposta ed è ridotta a € 25.000 nel caso in cui la stessa sia estesa a uno o più familiari di cui all'art. 433, C.c;
- non è applicabile ai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) realizzati nei primi 5 anni di validità dell'opzione;
- è versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

I soggetti che esercitano l'opzione in esame:

- non sono tenuti all'obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW del mod. UNICO);
- sono esenti dall'IVIE e IVAFE.

29. NO TAX AREA REDDITI DA PENSIONE

È confermato l'aumento della detrazione IRPEF del reddito da pensione che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo. Infatti, per effetto delle modifiche delle lett. a), b) e c) del comma

3 dell'art. 13, TUIR, è disposta la spettanza di:

- € 1.880 (in luogo di € 1.783), se il reddito complessivo non supera € 8.000 (in luogo di € 7.750);
- € 1.297 (in luogo di € 1.255), aumentata del prodotto tra € 583 (in luogo di € 528) e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000 (in luogo di € 7.250) se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 8.000 (in luogo di € 7.750) ma non a € 15.000;
- € 1.297 (in luogo di € 1.255), se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 40.000.

È eliminata la disposizione di cui al comma 4 del citato art. 13 che prevedeva specifiche detrazioni relative a redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni.

30. EROGAZIONI LIBERALI A ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

È confermata la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR, in base alla quale è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti tecnici superiori di cui al DPCM 25.1.2008. Con la modifica dell'art. 100, comma 2, lett. o-bis), è altresì confermata la deducibilità delle stesse nel limite del 2% del reddito d'impresa e comunque nella misura massima di € 700.000 annui.

31. PREMIO NASCITE

È confermato il riconoscimento dal 2017 di un premio alla nascita / adozione di un minore pari a € 800. Lo stesso:

- non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
- è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall'INPS in un'unica

soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza / atto dell'adozione.

32. BUONO NIDO per i nati dal 1/1/2016

È confermato con riferimento ai nati dall'1.1.2016 il riconoscimento, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico / privato, di un buono di € 1.000 a base annua e parametrato a 11 mensilità.

In sede di approvazione il bonus in esame è stato esteso anche alle forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il buono è corrisposto dall'INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che attesti l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche / private.

33. "LOTTERIA DEGLI SCONTRINI"

È confermato che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2018, i "privati" che acquistano beni / servizi presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti con una lotteria nazionale, comunicando il proprio codice fiscale all'esercente stesso che lo riporterà nello scontrino / ricevuta fiscale.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli acquisti "privati" certificati da fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente dall'esercente all'Agenzia delle Entrate.

In sede di approvazione è stato disposto che la lotteria collegata allo scontrino fiscale:

- deve prevedere l'aumento della probabilità di vincita del 20% per le transazioni effettuate mediante strumenti che consentono il pagamento



con carta di debito / credito;

- è attuata, a partire dall'1.3.2017, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni / servizi "privati", effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentono il pagamento con carta di debito / credito.

Il MEF dovrà emanare il Regolamento contenente le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

34. DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA

In sede di approvazione è stato rivisto l'aumento, previsto nel testo originario del Ddl, del limite della detrazione IRPEF (19%) spettante per le spese di frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, che ora risulta pari a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 per il 2019.

35. RIFINANZIAMENTO BONUS CULTURA 18ENNI E BONUS STRUMENTI MUSICALI

È confermata anche per il 2017 la concessione del c.d. "Bonus cultura", usufruibile per fini culturali, dai soggetti che compiono 18 anni.

In sede di approvazione è stato previsto che la Carta elettronica può essere utilizzata anche:

- per l'acquisto di musica registrata;
- per l'acquisto di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

In sede di approvazione è stato riproposto anche nel 2017 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.



Commissione Tributaria Provinciale di Torino

Composizione sezioni - anno 2017

Strada Antica di Collegno, 259 - 10146 - Torino

Sezione n. 1

Presidente Grimaldi Luigi
Vice Presidente Gallo Silvana
Vice Presidente Passero Giuliana
Giudici Cipolla Federico
Ossola Giovanni
Rossotto Vittoria
Monacis Lucia

Sezione n. 2

Presidente Cervetti Fernanada
Vice Presidente Lepore Patrizia
Giudici Ducco Vittorio
Gurgone Vincenzo
Vellucci Pasquale

Sezione n. 3

Presidente Cocilovo Giuseppe
Vice Presidente Enipeo Luigi
Giudici Calì Stefano
Rizzo Elisidoro
Collu Luisella

Sezione n. 4

Presidente Caprioglio Piera
Vice Presidente Bolla Mauro
Giudici Collu Luisella
Nicodano Michele
Paris Claudio
Gurgone Vincenzo

Sezione n. 5

Presidente Villa Fulvio
Vice Presidente Bolla Mauro
Giudici Monacis Lucia
Pugno Luigi
Roccella Giuseppe

Sezione n. 6

Presidente Bianconi Cristina
Vice Presidente Enipeo Luigi
Giudici Calì Stefano
Cuomo Bruno
Guglierlmino Elio
Steinleitner Corrado

Sezione n. 7

Presidente Burdino Gianfranco
Vice Presidente Ingino Giovanni
Giudici Marini Alessandro
Villani Modestino
Collu Luisella
Nicodano Michele

Sezione n. 8

Presidente Denaro Edoardo
Vice Presidente Bertotto Marinella
Giudici Boggio Ennio Giuseppe
Giobellina Giuseppe
Roccella Giuseppe

Sezione n. 9

Presidente Fassio Francesco
Vice Presidente Bertotto Marinella
Giudici Albertazzo Michelina
Romano Emanuela
Nicodano Michele
Pugno Luigi

Le sezioni da 10 a 37 sono congelate.

Esteso agli amministratori l'invio dati delle spese 2016 per interventi 50% - 65% su parti comuni

a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti

Come noto, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. n. 175/2014, a partire dal 2015 l'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente il mod. 730 precompilato ai titolari di redditi di lavoro dipendente / pensione e di taluni redditi assimilati entro il 15.4 di ciascun anno.

La precompilazione della dichiarazione dei redditi è effettuata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati alla stessa inviati dai soggetti "coinvolti".

L'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 demanda al MEF l'individuazione dei termini e delle modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni / detrazioni diverse da quelle già individuate nei commi 1, 2 e 3 del citato art. 1 (interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui, premi di assicurazione sulla vita, contributi previdenziali e assistenziali, spese sanitarie, ecc.).

Con il recente DM 1.12.2016, pubblicato sulla G.U. 20.12.2016, n. 296, il MEF ha disposto che: *"ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il*

28.2 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini".

A "completamento" di tale nuova disposizione, sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili le bozze del Provvedimento e delle specifiche tecniche nonché alcune FAQ, per l'individuazione dettagliata dei dati da inviare.

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Il citato Provvedimento dispone che sono interessati all'adempimento in esame *"gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento"*. Per l'invio dei dati relativi al 2016, da effettuare entro il prossimo 28.2.2017, quindi, sono tenuti all'invio dei dati gli ammi-

nistratori che risultano in carica al 31.12.2016.

2. DATI DA COMUNICARE

Come sopra evidenziato in base all'art. 2 del citato Decreto, la comunicazione deve contenere:

- l'ammontare complessivo della spesa sostenuta dal condominio per:
 - interventi di recupero del patrimonio edilizio;
 - interventi di risparmio e riqualificazione energetica;
 - acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di un edificio "ristrutturato";
- che hanno interessato parti comuni condominiali;
- l'ammontare della spesa imputata a ciascun condòmino.

Gli importi vanno esposti all'unità di euro applicando le consuete modalità di arrotondamento.

In particolare, dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e dalle specifiche tecniche disponibili sul sito Internet dell'Agenzia (ad oggi ancora in bozza) risulta che l'amministratore deve inviare:

- un file per ogni condominio;
- in detto file devono essere indicati i dati relativi a tutti gli interventi effettuati sul medesimo condominio per i quali l'amministratore ha prov-

veduto al pagamento nell'anno di riferimento;

- per ciascun intervento l'amministratore deve indicare, oltre alla spesa complessivamente sostenuta, la spesa attribuita a ciascun condòmino, indicando altresì se la stessa è stata pagata o meno entro il 31.12 dell'anno di riferimento.

Nell'invio da effettuare entro il prossimo 28.2.2017, quindi, l'amministratore dovrà comunicare le spese relative agli interventi sulle parti comuni che lo stesso ha provveduto a pagare entro il 31.12.2016 e le relative quote di riparto tra i condòmini, indicando se questi ultimi hanno o meno versato detta quota entro il 31.12.2016.

3. MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA AL 2016

La comunicazione relativa alle spese 2016 va presentata entro il 28.2.2017:

- direttamente, mediante il servizio Entratel / Fisconline;
- tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.).

Nel caso in cui la comunicazione (inviata entro il termine) sia scartata è necessario provvedere ad un nuovo invio ordinario entro il 28.2 oppure entro i 5 giorni successivi la segnalazione (se più favorevole).



Ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. n. 175/2014, a partire dal 2015 l'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente il mod. 730 precompilato ai titolari di redditi di lavoro dipendente / pensione e di taluni redditi assimilati entro il 15.4 di ciascun anno.

Sommario:

1. Soggetti obbligati
2. Dati da comunicare
3. Modalità e termini di trasmissione della comunicazione relativa al 2016

In caso di trasmissione di una comunicazione (entro il termine ordinario) contenente "codici fiscali non validi" è necessario effettuare un ulteriore invio ordinario esclusivamente dei codici fiscali segnalati, entro il 28.2 oppure i 5 giorni successivi la segnalazione (se più favorevole).

Il citato Provvedimento prevede che la correzione dei dati diversi da quelli di cui sopra, trasmessi nei ter-

mini ordinari, va eseguita entro i 5 giorni successivi al 28.2.

I dati ricevuti saranno conservati fino al 31.12 del sesto anno successivo ad ogni periodo d'imposta e, oltre ad essere utilizzati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno essere utilizzati anche per le attività di controllo delle dichiarazioni ex art. 7, DPR n. 605/73.



CATASTO ENERGETICO DEI CONSUMI

MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE REALI DEGLI EDIFICI E
ANALISI DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Programmi ed azioni di formazione e sviluppo per i Geometri

Le misure di finanziamento attive, regionali e nazionali, a disposizione della categoria rappresentano una importante opportunità per i professionisti tecnici per divenire parte attiva nei processi di sviluppo economico del Paese, trasformando la propria attività in un investimento crescente.

I programmi, i progetti di ricerca e le azioni di formazione di interesse per la categoria sono stati analizzati dagli analisti di GEOWEB S.p.A. e raggruppati in 19 bandi di finanziamento:

- Smart Living - Filiera costruzioni-legno-arredo-casa della Regione Lombardia: promuovere e supportare aggregazioni tra imprese del settore costruzioni, legno-arredo, elettrodomestici e domotica;
- Bioedilizia e Smart Building – Progetti Semplici della Regione Lazio: favorire la riqualificazione settoriale, lo sviluppo delle filiere e a rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale;
- Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua della Regione Lazio: finanziare interventi finalizzati ad incidere sulla condizione delle popolazioni occupate con particolare attenzione alle categorie più fragili;
- Percorsi formativi personalizzati - Anno 2016 della Regione Friuli Venezia Giulia: facilitare l'accesso alla formazione permanente attraverso la realizzazione di progetti formativi



I programmi, i progetti di ricerca e le azioni di formazione di interesse per la categoria sono stati analizzati dagli analisti di GEOWEB S.p.A. e raggruppati in 19 bandi di finanziamento

personalizzati;

- Creazione e sviluppo di energie rinnovabili della Regione Friuli Venezia Giulia: incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili;
- Sostegno dei progetti complessi di R&S della Regione Umbria: fornire uno strumento volto a sostenere la creazione di progetti di reti tra imprese;
- Occupazione giovanile con sostegno di nuove iniziative imprenditoriali della Regione Umbria: agevolare la costituzione e l'avvio di imprese promosse da giovani, volte alla produzione di beni e alla fornitura di servizi;
- Attività integrative di mobilità transnazionale – periodo 2016-2017 della Regione Piemonte: accedere al finanziamento di servizi aggiuntivi

derivanti dalla realizzazione all'estero di tirocini;

- Realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 (S.G.E.) della Regione Piemonte: concedere contributi a fondo perduto per i seguenti interventi: diagnosi energetiche ed attuazioni del sistema di gestione dell'energia (SGE) e rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001 (corredata di diagnosi energetica);
- Percorsi per lavoratori a rischio di disoccupazione – Anno 2017 della Regione Veneto: sviluppare ed aggiornare le proprie competenze ed abilità professionali, ridurre i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione sociale, affrontare un rapido reinserimento professionale;

- Innovatori in azienda della Regione Veneto: contribuire alla trasformazione delle imprese venete, creando contestualmente occasioni di lavoro;
- Programmi di investimento di liberi professionisti della Regione Campania: concedere contributi finalizzati al finanziamento di programmi di investimento;
- Percorsi di formazione per le professioni della Regione Campania: finanziare percorsi formativi;
- Tutela delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica della Regione Abruzzo: sostenere interventi volti al miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale finalizzati alla valorizzazione ed alla tutela;
- Adeguamento sismico degli edifici scolastici della Regione Calabria: concedere contributi finalizzati all'esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici;
- INNONETWORK per rafforzamento sistema innovativo della Regione Puglia: stimolare l'implementazione delle filiere tecnologiche integrate;
- Programma "Imprinting" per la creazione d'impresa della Regione Sardegna: erogare, sotto forma di vou-



cher, servizi integrati di consulenza per l'avvio e lo start up di nuove attività imprenditoriali, autonome e del trasferimento d'azienda;

- Finanziamenti alle imprese – ISI 2016 di INAIL: finanziare in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Incentivo Occupazione Sud di ANPAL e Ministero del Lavoro: agevolare le assunzioni di nuovi lavoratori nelle Regioni meno sviluppate e in transizione.

Si segnalano, inoltre, due articoli, consultabili sul sito del Consiglio Nazionale nella sezione news:

- Campania - Fondi FESR e FSE per professionisti e PMI;
- Emergenza Terremoto - CdM stanziava 30 milioni per interventi urgenti. Il monitoraggio completo è disponibile sia nell'area del sito di Geometri in Rete dedicata ai bandi europei, sia nella rubrica "A misurare di Geometra" della newsletter di Geometri in Rete che viene inviata periodicamente agli iscritti.

Rigenerazione urbana vuol dire anche adeguamento sismico

Un tema come la rigenerazione urbana è di strettissima attualità oggi, alla luce dei terremoti che hanno fatto tremare negli ultimi mesi l'Italia centrale. Un intervento che il processo di messa in sicurezza degli edifici rende necessario. Maurizio Savoncelli pone l'accento anche su uno strumento ulteriore: la sostituzione edilizia.

“Alternative non ce ne sono, le condizioni storiche che hanno caratterizzato lo sviluppo edilizio nel nostro Paese impongono, oggi più che mai, una accelerazione decisa verso un sistema che faccia perno sulla cosiddetta rigenerazione urbana”.

E' questo il punto di partenza della conversazione che Il Consulente Immobiliare ha intrattenuto con il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli. *“Una svolta inevitabile, perchè - spiega subito - l'espansione del secondo dopoguerra è avvenuta senza una precisa programmazione urbanistica, sulla base di una spontaneità e di una improvvisazione che oggi stanno mostrando tutte le carenze”.*

Chiamati all'eredità

Inaugurata presso la sede dell'Archivio di Stato di Roma nella Sala Alessandrina del Complesso di Sant'Ivo alla Sapienza, una mostra storico-documentale, promossa dall'Agenzia delle Entrate, che racconta la storia della dichiarazione di successione

Il tema dell'esposizione storica dal titolo *“Chiamati all'eredità. Dalla carta al digitale. L'evoluzione della dichiarazione di successione”*, organizzata dall'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'Archivio di Stato di Roma e il Consiglio Nazionale del Notariato, con il patrocinio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, è la dichiarazione di successione. Intento principale della mostra è ripercorre, attraverso testimonianze documentarie e testamentarie, antichi strumenti scientifici di rilevazione e filmati la lunga storia del tributo legato alla successione, che da quest'anno viaggia anche online.

L'iniziativa è finalizzata a far conoscere le radici dell'imposta, attraverso rimandi a cultura, arte, storia e testimonianze, e le svariate valenze che ha assunto nel corso delle differenti epoche storiche.

Il percorso espositivo presenta: una ricca selezione di documenti d'epoca, tra cui antichi testamenti di personaggi illustri del patrimonio storico-politico-culturale italiano, strumenti scientifici di rilevazione cartografica del territorio, due filmati sul percorso documentario e sul nuovo modello telematico di dichiarazione di successione.

In particolare, dallo scorso 23 gennaio la dichiarazione di successione può essere presentata via web da tutti coloro che sono abilitati ai servizi online delle Entrate, utilizzando il software gratuito SuccessioniOnline, disponibile sul sito internet dell'Agenzia, anche per domande di volture catastali.

Sul canale YouTube dell'Agenzia è disponibile un Video che illustra i passaggi necessari per compilare e trasmettere telematicamente la dichiarazione di successione tramite SuccessioniOnline.

Al convegno inaugurale hanno partecipato il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, il direttore dell'Archivio di Stato di Roma, Paolo Buonora, il consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato, Roberto Martino e il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Maurizio Savoncelli.

Rossella Orlandi, Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha aperto il Convegno descrivendo l'ambizione generale della mostra nel voler raccontare la storia dell'imposta e la sua evoluzione nel corso degli anni. Ma ha voluto soprattutto rendere pubblico un dato relativo alle dichiarazioni di successione molto importante: oggi in Italia si presentano circa 1 milione di dichiarazioni di successioni all'anno. Questo vuol dire che, con l'invio telematico delle dichiarazioni, d'ora in poi circa 1 milione di cittadini all'anno potranno provvedere direttamente alla presentazione della documentazione attraverso SuccessioniOnline, prov-

vedendo contestualmente anche a tutti i conseguenti adempimenti, tra cui la domanda di voltura catastale, l'inoltro di atti notori, il calcolo delle imposte in autoliquidazione. Una grandissima novità che semplificherà notevolmente le procedure e inciderà molto positivamente sulla vita delle persone.

Roberto Martino, Consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato di Torino, nel suo intervento volutamente “non convenzionale”, ha portato una particolare testimonianza raccontando la storia di Testamenti italiani storicamente molto importanti, che hanno rivelato sensibilità e culture molto differenti tra loro, passando dalle ultime volontà di Cavour (che ha lasciato erede il fratello, riservando però un vitalizio al suo segretario e lasciando tutti i suoi vestiti al cameriere) a quelle di Garibaldi (che ha lasciato indicazioni molto precise sulle modalità con le quali voleva essere sepolto, compresi i materiali dell'urna e il suo abbigliamento), fino a quelle di Pirandello (che ha chiesto il più assoluto riserbo sulla sua morte, non volendo nessuno al suo funerale, se non il feretro, nel quale voleva essere riposto nudo, accompagnato dal carro, con cocchiere e cavalli).

Martino ha sottolineato, infine, una particolarità del caso italiano: *“Il nostro Paese rappresenta una sorta di paradiso fiscale in materia di successioni perché, in relazione al quadro europeo, in Italia le tasse di successione incidono in maniera molto più bassa che altrove”*.

Il Presidente del CNGeGL, Maurizio Savoncelli, si è detto estrema-

mente soddisfatto per la proficua collaborazione della Categoria che rappresenta con l'Agenzia delle Entrate, che continua dopo diversi eventi già organizzati congiuntamente in passato. Savoncelli ha voluto ringraziare il Direttore dell'Archivio di Stato Paolo Buonora, che ospita il convegno e la mostra in un luogo "dove i geometri si sentono a casa, dal momento che spesso, su incarico dei magistrati, trascorrono intere giornate in questa sede per ricostruire la storia di pratiche a loro affidate". Quanto all'argomento del Convegno, il Presidente Savoncelli ha sottolineato come "tutto ciò che è correlato alla dichiarazione di suc-

cessione faccia parte della storia del sistema-paese: è senza dubbio molto affascinante renderci conto di come l'imposta di successione sia stata tarata a seconda delle differenti epoche storiche. E questo si evince dalla lettura dell'interessante catalogo di atti, documenti e testimonianze offerto dalla mostra".

L'accento però, all'indomani dell'introduzione di SuccessioniOnLine, va posto necessariamente sul seguito: "auspico che lo Stato – ha affermato Maurizio Savoncelli – implementi l'infrastruttura telematica dell'intero territorio nazionale, per permettere a tutti di usufruire dei grandi benefici derivanti dalla

corretta fruizione di questo nuovo servizio, e superare così le difficoltà di utilizzo della rete che ancora sussistono in molti territori".

Solo così i geometri, destinatari di un provvedimento in via di approvazione che li abiliterà, insieme ad altre figure professionali, all'invio telematico delle dichiarazioni di successione, potranno continuare a svolgere nel migliore dei modi il loro consueto ruolo di professionisti tecnici di fiducia del cittadino, legato alla loro presenza capillare sul territorio nazionale, nell'accompagnare quotidianamente le famiglie nell'adempimento di tante pratiche e procedure.

NEWS

Caselle di posta elettronica certificata

Per il 2017 il Consiglio Nazionale e la Cassa Geometri hanno messo gratuitamente a disposizione la casella di posta elettronica certificata, strumento indispensabile e obbligatorio per svolgere l'attività professionale. Inoltre, è offerta la possibilità di scaricare sul dispositivo mobile una APP (geometrinrete), con cui poter usufruire dei servizi riservati ai professionisti.

Consultazione norme UNI

La Fondazione Geometri Italiani, a seguito dell'accordo quadro RPT-UNI, ha stipulato con l'Ente Italiano di Normazione una convenzione che dà la possibilità a tutti gli Iscritti di acquistare la licenza d'uso per la consultazione delle norme UNI a un prezzo forfettario annuo di € 50,00 + IVA.

In caso di interesse a sottoscrivere l'abbonamento, occorre collegarsi al sito www.uni.com nella sezione "Convenzioni 2016/2017 dedicate a imprese e professionisti".

Contributo CIPAG neo Iscritti

Per i neodiplomati la CIPAG prevede la riduzione del contributo soggettivo minimo ad 1/4 di quello previsto per i primi due anni di iscrizione, mentre per i successivi due anni la riduzione è pari alla metà. Inoltre, fino al 30° anno di età è possibile usufruire di altre agevolazioni consultabili sul sito della CIPAG nella sezione Guide (contribuzione).

Casella di posta elettronica certificata e polizza assicurativa neo iscritti

Per il 2017 i Geometri neo iscritti possono usufruire gratuitamente della casella di posta elettronica certificata e della polizza assicurativa per la Responsabilità Civile professionale.

Invio telematico delle dichiarazioni di successione e volture catastali

In seguito ad una richiesta di chiarimenti avanzata mesi orsono dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati all'Agenzia delle Entrate circa l'utilizzo, da parte della Categoria, del nuovo sistema di invio telematico delle dichiarazioni di successione e delle volture catastali, la competente Direzione ha comunicato l'emanazione di un provvedimento che abiliterà i Geometri all'uso del software.

Tra i soggetti incaricati alla trasmissione in via telematica della documentazione, quindi, ci saranno anche i professionisti iscritti all'albo: in attesa della definitiva autorizzazione a svolgere tali adempimenti, i geometri potranno comunque utilizzare i modelli cartacei, che non saranno più validi a partire dal prossimo anno.

La dichiarazione di successione infatti, come stabilito da un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016, passa dal modulo cartaceo a quello digitale.

Il nuovo modello di dichiarazione di successione è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'agenzia delle Entrate e permette di compilare e trasmettere la dichiarazione, calcolare le imposte da versare in autoliquidazione e richiedere le volture catastali degli immobili.

L'introduzione della modalità di presentazione aggiunge un passaggio al completamento della semplificazione degli adempimenti ammi-



nistrativi: sarà possibile effettuare le volture catastali in modo automatico e rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello. Inoltre, il software consente di effettuare il calcolo automatico delle somme da versare in autoliquidazione. La dichiarazione può essere presentata dai cittadini, tramite i servizi telematici dell'Agenzia, oppure tramite un intermediario abilitato, quindi anche un geometra.

Grazie ai servizi telematici delle Entrate, infatti, i nuovi modelli per l'invio telematico di dichiarazioni di successione e domande di volture catastali saranno obbligatori dal 1 gennaio 2018.

Il nuovo modello digitale è composto di due "fascicoli": il primo è da compilare in tutti i casi, in quanto contiene le informazioni essenziali ai fini della predisposizione del modello, mentre il secondo va predisposto solo in presenza di particolari beni

mobili e immobili.

In generale, nel primo, oltre ai dati identificativi del defunto e dei beneficiari dell'eredità, devono essere indicati, ove presenti, i dati relativi ai beni immobili (terreni e fabbricati), i documenti comprovanti le passività, i documenti da allegare e le dichiarazioni sostitutive richieste per legge. Nel secondo fascicolo, invece, andranno indicate ulteriori categorie di beni, non compresi nel primo, quali, ad esempio, i beni immobili iscritti al catasto tavolare, gli aeromobili, le imbarcazioni e le donazioni fatte in vita dal defunto.

Il doppio binario (cartaceo e digitale) resterà in vigore dal 23 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. Scaduto questo termine, il vecchio modulo si utilizzerà solo per le successioni apertesi in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il sistema cartaceo.

Soluzioni in laterizio monostrato per Edifici ad Energia quasi Zero



Porotherm BIO PLAN 45 T - 0,09



- Comfort estivo garantito
- Soluzione monostrato
- Isolamento termico
- Eliminazione dei ponti termici
- Facilità di posa e montaggio
- Benessere abitativo

Il laterizio Porotherm BIO PLAN 45 T – 0,09, grazie ad una conducibilità di appena 0,09 W/mK, rappresenta una **efficace soluzione monostrato** per **Edifici ad Energia quasi Zero** (nZEB). L'innovazione di questo sistema è decretata dalla combinazione tra la tecnologia della **rettifica** e quella dei **setti sottili**, che garantiscono **elevate prestazioni dell'edificio** con un notevole **risparmio energetico**.



www.wienerberger.it

**Wienerberger**

Debiti ereditari: come si dividono e chi è tenuto a pagarli

Uno degli aspetti più problematici che si affronta all'apertura di una successione è sicuramente la ripartizione dei debiti ereditari ed il loro pagamento da parte degli eredi.

I debiti ereditari si identificano nel complesso di obbligazioni che gravavano in capo al defunto e che risultano ancora in essere al momento della sua morte.

A rigore, occorre sottolineare che si possono distinguere i debiti ereditari in senso proprio, ossia quelli sorti in vita in capo al defunto ed i pesi ereditari vale a dire ogni obbligazione pecuniaria sorta successivamente al tempo di apertura della successione come ad esempio le spese funerarie, le spese necessarie alla eventuale predisposizione dell'inventario nonché le spese di amministrazione della massa ereditaria o di divisione della stessa.

Al riguardo bisogna inoltre chiarire il valore da attribuire alla presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate da parte di un chiamato all'eredità con riferimento ai debiti di cui un'eredità possa essere gravata.

Ebbene tale dichiarazione, lungi dall'essere considerata quale atto di accettazione dell'eredità, costituisce unicamente un adempimento di natura fiscale, per nulla idoneo a determinare l'assunzione della qualità di erede in capo al soggetto che la compie.



Uno degli aspetti più problematici che si affronta all'apertura di una successione è sicuramente la ripartizione dei debiti ereditari

A cura dell'avv. Pino Cupito – tratto da Studio Cataldi

Ma come si dividono i debiti ereditari? e chi è tenuto a pagarli?

Per quanto invece concerne la loro effettiva ripartizione tra gli eredi, occorre partire dalla disciplina codicistica espressamente prevista dall'art. 752 c.c. Ai sensi della norma indicata *"I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia*

altrimenti disposto".

In ossequio al dettato normativo di cui sopra è certamente da escludere che tra gli eredi operi un criterio di solidarietà.

Ragion per cui, ciascun coerede risponderà dei debiti gravanti sull'asse ereditario soltanto in misura proporzionale alla quota di eredità ricevuta per successione.

In altri termini, in presenza di più eredi, ciascuno di essi sarà tenuto al

pagamento di una parte soltanto dei debiti ereditari: questi ultimi si ripartiranno infatti in relazione tanto al numero degli coeredi, tanto in base all'ampiezza delle rispettive quote calcolate in percentuale sull'intero asse ereditario.

Ne segue che, nel caso in cui venga instaurato un giudizio da parte di un creditore dell'eredità, non si determinerà un litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto.

Ma il creditore può chiedere il pagamento dell'intero debito ad uno solo degli eredi?

La descritta ripartizione delle passività ereditarie opera soprattutto sul piano processuale ossia in caso richieste azionate giudizialmente da parte dei creditori del defunto contro un solo coerede.

Tuttavia, capita con una certa frequenza che i creditori ereditari agiscano nei confronti del singolo coerede intimando il pagamento dell'intero debito.

Ebbene, in tal caso il coerede convenuto, sul presupposto che come detto la sua obbligazione ha natura parziaria e non solidale, ha dunque l'onere di eccepire i limiti entro i quali egli è tenuto al pagamento del debito ereditario, specificando a tal fine l'ampiezza della propria quota ereditaria espressa in percentuale sull'intero asse.

La rilevanza di tale eccezione processuale avrà, con tutta evidenza, notevole rilevanza ove si consideri che la sua eventuale omissione legitimerà la richiesta monetaria del creditore ereditario che potrà agire per l'intero.

E cosa accade in caso di accettazione con beneficio d'inventario?

Occorre osservare come le cose cambino, sotto certi aspetti, qualora il chiamato accetti l'eredità con il beneficio d'inventario.

Mediante tale tipologia di accettazione dell'eredità, il chiamato evita

la c.d. "confusione" del suo patrimonio con quello del de cuius.

Il beneficio in esame infatti limita la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari ai soli beni presenti nell'eredità consentendogli il pagamento dei creditori ereditari mediante il prelievo nella necessaria ricchezza esclusivamente dall'asse ereditario senza alcuna interferenza con il proprio patrimonio.

Risulta pertanto evidente che qualora i beni ereditari non siano sufficienti a pagare i creditori del defunto, questi ultimi rimarranno insoddisfatti in quanto non essendo loro consentito di aggredire il patrimonio personale dell'erede proprio in ragione del beneficio d'inventario.

Viceversa l'erede risponderà con il proprio patrimonio in caso di accettazione pura e semplice dell'eredità.

Tale regola vale anche per i debiti nei confronti del fisco?

La predetta regola della responsabilità "pro quota" e "parziaria" in ordine al pagamento dei debiti ereditari viene meno in ambito tributario.

L'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede infatti che, per le obbligazioni di carattere tributario, gli eredi sono responsabili in solido e non in base alla quota di eredità ricevuta per successione.

In altri termini, il fisco potrà liberamente richiedere l'intero debito tributario nei confronti anche di uno solo dei coeredi del defunto, senza dover suddividere la propria richiesta tra tutti degli eredi.

La descritta disciplina non vale tuttavia per le sanzioni comminate al defunto poiché gli eredi sono responsabili unicamente con riferimento alla somma capitale ed ai relativi interessi.

Si ritorna per contro al criterio della divisione pro quota tra gli eredi, con riferimento alle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad un atto di compravendita stipulato dal genitore defunto.

Ciò in quanto, la norma richiamata (art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) confina il proprio ambito di applicazione alle imposte dirette, mentre cessa di operatività in materia di tributi indiretti per i quali invece operano le generali regole civilistiche.

Il testatore può accollare i debiti su un solo erede?

Sempre a norma dell'art. 752 cod. civ. il de cuius può, mediante esplicita disposizione testamentaria, distribuire tra i propri eredi, nei limiti imposti dalla legge, il carico dei pesi ereditari derogando in tal modo al predetto principio della divisione pro quota.

Questo tipo di disposizione mortis causa, che certamente avvantaggia gli eredi esonerati dal pagamento dei debiti, rappresenta indirettamente un vero e proprio legato a favore di questi ultimi, avente ad oggetto il diritto ad essere tenuti indenni da ogni esborso da parte di coloro che invece risulteranno gravati del peso delle passività ereditarie.

Occorre tuttavia aggiungere che, malgrado ogni diversa disposizione testamentaria relativa ad una diversa ripartizione dei debiti ereditari, i creditori potranno sempre agire pro quota nei confronti dei singoli coeredi per il recupero delle somme dovute.

Ciò in quanto, l'intervento modificatore del testatore nell'ambito dei debiti gravanti sull'eredità, produce effetto soltanto nei rapporti interni tra i coeredi e mai nei rapporti esterni con i creditori ereditari.

Infine si precisa che, nel caso in cui un solo coerede provveda al pagamento dell'intero debito ereditario estinguendolo, lo stesso venterà un diritto di rivalsa nei confronti degli altri coeredi inadempienti.

da Associazione Nazionale
Donne Geometra

Agevolazioni prima casa: alcuni chiarimenti

Con la Risoluzione n. 13/2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle regole di decadenza dell'agevolazione prima casa in caso di vendita prima di cinque anni dall'acquisto.

In particolare, ha evidenziato l'Agenzia, la Nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa parte I allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in tema di agevolazione c.d. "prima casa" prevede che *"In caso di ... trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte"*.

La disposizione in esame stabilisce altresì che *"Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale"*.

Il legislatore ha dunque stabilito che il trasferimento dell'immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione c.d. "prima casa", prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto agevolato, comporta la decadenza dal regime di favore, salvo che il contribuente entro un anno dall'alienazione effettuata prima del decorso



Permanenza dell'agevolazione "prima casa" in caso di vendita infraquinquennale e costruzione entro un anno su terreno già di proprietà di un immobile da adibire ad abitazione principale (Articolo 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis, DPR n. 131 del 1986)

del quinquennio proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Ora, però, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che non si perdono i benefici prima casa, pur vendendo l'immobile entro i 5 anni dal suo acquisto e non comprando un altro immobile, se entro un anno dalla vendita dell'immobile acquistato con i benefici prima casa il contribuente costruisce un altro immobile ad uso abitativo, da destinare ad abitazione principale, su un terreno acquistato successivamente alla vendita o di cui fosse già proprietario.

Al riguardo, segnala la risoluzione in esame, con diversi documenti di prassi (si veda la risoluzione n. 44/E del 16 marzo 2004 e la circolare n. 38/E del 12 agosto 2005) è stato precisato che la decadenza dal beneficio è impedita anche nel caso in cui il

contribuente provveda all'acquisto di un terreno sul quale venga realizzato, entro un anno dalla vendita, un immobile utilizzabile come abitazione principale.

In particolare, nella circolare n. 38/E del 2005 si legge che *"... per conservare l'agevolazione in commento, è necessario che entro il termine di un anno il beneficiario non solo acquisti il terreno, ma sullo stesso realizzi un fabbricato "non di lusso" da adibire ad abitazione principale. In conclusione, come già detto nella risoluzione 44/E del 2004 richiamata, si ricorda che il diritto alla agevolazione in esame non viene meno qualora il nuovo immobile non sia ultimato; infatti è sufficiente che il fabbricato sia venuto ad esistenza, e cioè che esista un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e che sia ultimata*

la copertura (art. 2645-bis, comma 6, c.c.)”.

Risultano pendenti in giudizio alcune controversie nelle quali i contribuenti sostengono che l'effetto impeditivo della decadenza dall'agevolazione si verifica anche nella diversa ipotesi di edificazione di un immobile da adibire ad abitazione principale su di un terreno di cui il contribuente sia già proprietario.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con sentenza 27 novembre 2015, n. 24253 dopo aver precisato che *“...rientra nella suddetta fattispecie di esonero dalla causa di decadenza anche l'acquisto a titolo originario, per accessione al terreno di proprietà del contribuente, dell'immobile la cui realizzazione questi abbia affidato in appalto, in quanto ciò che conta è solo che nel nuovo immobile si costituisca l'abitazione principale”*, ha puntualizzato che *“un'interpretazione estensiva della norma è stata poi fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate (Ris. n. 44/E del 16 marzo 2004), per la quale non determina la decadenza dal bonus fiscale “prima casa” l'acquisto, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, di un terreno sul quale il contribuente intende costruire la propria abitazione principale. In proposito deve subito rilevarsi come tale termine integri semplicemente un dies ad quem, senza che sia invece fissato il dies a quo, con la conseguenza che la conclusione dovrebbe restare ferma anche nell'ipotesi in cui il contribuente fosse già in precedenza proprietario del terreno, essendo solo necessario che su tale terreno venga realizzato, entro un anno dalla vendita del precedente immobile, un fabbricato utilizzabile come abitazione principale.”* (in senso conforme anche Cass. sentenza del 12 marzo 2015, n. 8847).

La Corte di legittimità, dunque, ha ritenuto che ciò che rileva al fine di impedire la decadenza dall'agevolazione cd. “prima casa” sia la edifi-

cazione di un immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla cessione infraquinquennale del precedente immobile.

La Suprema Corte ha inteso precisare invero che non assume rilevanza il momento di acquisizione del terreno sul quale dovrà sorgere l'immobile da adibire ad abitazione principale, ritenendo sufficiente, affinché il contribuente conservi i benefici fiscali previsti per l'acquisto della cd. “prima casa”, che *“entro un anno dall'alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale”* (Cassazione, citata sentenza n. 24253 del 27 novembre 2015).

Detti principi sono stati ribaditi ulteriormente nelle recenti sentenze della Suprema Corte n. 18214 del 16 settembre 2016 e n. 13550 del 1° luglio 2016, nelle quali la Corte di Cassazione ha ribadito che *“deve ritenersi che abbia soddisfatto l'onere di legge il contribuente che, entro un anno dall'alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando poi concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria*

abitazione principale. E ciò a prescindere dall'epoca di acquisto di detto terreno -sia essa anteriore o posteriore all'alienazione del primo immobile adibito a “prima casa” - ed in virtù del principio dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ., il quale comporta l'acquisto della proprietà della costruzione ivi realizzata ed incorporata a titolo originario, quale successivo incremento dell'originario immobile posseduto”.

Alla luce del costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità si deve quindi ritenere che nel caso in cui venga alienato l'immobile acquistato con i benefici prima casa, la costruzione di un immobile ad uso abitativo, classificabile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 2 da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione, su di un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento dell'alienazione dell'immobile agevolato, costituisca presupposto idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio.

Ulteriore presupposto è costituito dall'utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale del contribuente, come già chiarito con circolare n. 31/E del 7 giugno 20103 e precisato più volte dalla Corte di Cassazione.



La Direzione dei Lavori

di Stefano Armellino

Recenti disposizioni urbanistiche hanno innovato le competenze al direttore dei lavori conferendogli la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex art. 358 c. 2 c.p. con le conseguenze di cui agli artt. 359 et 481 c.p.

La giurisprudenza conforme ha definito la direzione lavori come l'opera professionale di esecuzione di un'obbligazione di fare, non di risultato, per l'accertamento delle conformità sia della progressiva esecuzione dell'opera, sia delle modalità di esecuzione conforme alle regole tecniche, ciò nei confronti del committente dal quale ha ricevuto il mandato (Cass. 27.1.2012 n. 1218).

Il direttore dei lavori deve quindi garantire il risultato di una esecuzione dei lavori a regola d'arte (Cass. 24.4.2008 n. 10728).

La qualifica di incaricato di un servizio di pubblica necessità è conferita al direttore lavori dall'art. 24 T.U. 380/2001 nel testo innovato dai D.Lgs. 30.6.2016 n. 126 e 25.11.2016 n. 222. La responsabilità civilistica del direttore lavori assume anche aspetti penalmente rilevanti.

Un aspetto rilevante riguarda la definizione "esecuzione conforme alle regole tecniche" ossia la definizione civilistica all'art. 1660 di "esecuzione a regola d'arte".

La "regola d'arte" è riportata in diverse disposizioni regolamentari che concordemente definiscono "l'opera si considera a regola d'arte quando l'esecuzione è conforme alle norme UNI ed utilizza i materiale conformi



Il Geom. Stefano Armellino, classe 1938, è stato iscritto all'Albo per 44 anni

alle specifiche tecniche delle norme UNI GIC - UNICEI - UNIREI ecc."

All'art. 112 T.U. 380/2001 è confermato tale principio.

Ne consegue che il direttore dei lavori deve essere a conoscenza delle specifiche tecniche di esecuzione onde poter asseverare: "la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e alla sua agibilità".

L'asseverazione della sussistenza delle condizioni e dei requisiti non può essere effettuata per relazione alle dichiarazioni di conformità rilasciate dagli esecutori delle opere ed impianti, in quanto l'oggetto dell'asseverazione è l'attestazione di conoscenza personale e diretta dei fatti (art. 47 T.U. 445/2000).

Nel tempo il controllo della esecuzione a regola d'arte si è stempe-

rato nel controllo di attestazioni di conformità, rilasciate dagli esecutori delle opere ed impianti, per cui i direttori lavori hanno perso l'abitudine di aggiornarsi sulle norme tecniche e di conseguenza hanno perso l'"occhio" che individua le anomalie dovute anche alla scadente qualificazione delle maestranze.

Di recente al termine di una parziale ristrutturazione di edificio Cat. D/2 ho chiesto le documentazioni delle esecuzioni di collaudi degli impianti, il direttore lavori mi ha guardato come se fossi stralunato.

Chi si ricorda di far intervenire l'elettricista per ultimo nei locali ove sono installati tubi metallici?

Nell'attività oggi prevalente di ristrutturazione diviene indispensabile conoscere le norme tecniche di esecuzione per essere in grado di asseverare l'agibilità, documento richiesto per la commercializzazione dei beni.

Diviene quindi indispensabile dare

una ripassata alle schede UNI poiché il direttore lavori deve essersi accertato di quel che andrà a dichiarare dovendo conoscere quel che deve accertare.

E' l'ennesima disposizione che trasferisce al privato contribuente un maggior onere per un compito ed un servizio svolto male dalla Pubblica Amministrazione, ma senza che questa diminuisce i suoi costi.

Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha redatto una guida alle nuove semplificazioni comportanti *"certezza di regole - tempi certi - unico sportello - e per rendere effettiva la semplificazione avvisa che verranno predi-*

sposti modelli unici e uniformi per tutto il territorio nazionale".

In attesa si è attivata la "babele" dei moduli comunali non sempre conformi a diritto, in quanto molti comuni si sono affidati a società di progettazione di software che ovviamente non possono copiarsi per i diritti riservati.

L'attestazione asseverata dal Direttore Lavori delle condizioni e conformità, di cui al comma 1 dell'art. 24 del Testo Unico 380/2001, avendo valenza di documento amministrativo emesso da persona che assume la qualifica di pubblico ufficiale, è fonte di costituzione di diritti.

Deve quindi essere documento

non modificabile.

Il Direttore Lavori deve essere certo che le sue attestazioni non possano essere modificate o integrate, per cui ha il diritto di rifiutare l'uso di moduli, per ora non univoci *ministeriali*, che non consentono una lettura certa di attestazioni concernenti il suo ruolo e non quello di altri.

Se di semplificazione si tratta non era più semplice predisporre tutto per l'entrata in vigore unitaria? E' troppa semplificazione! Le materie di studio sorvolano l'argomento della direzione lavori demandandolo all'apprendimento nel biennio di pratica ove però sono pochi che hanno occasione di collaborare ad un controllo specifico.

Notizie dallo sportello per l'Edilizia e l'Urbanistica della Città di Torino

NEWSLETTER N. 22 DEL 15 DICEMBRE 2016

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'

Modificata la sezione delle Procedure di Agibilità a seguito delle recenti modifiche normative (Art. 3 D.lgs n° 222 del 25 novembre 2016).

Modificata l'intera sezione della Modulistica delle Agibilità con l'inserimento di nuovi modelli e la sostituzione e/o soppressione di quelli in vigore sino al 10 dicembre 2016 (info newsletter n. 21/2016).

Link utili:

- Home page Sportello: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/>
- Sezione modulistica agibilità: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/#agibilita>
- Sezione procedure agibilità: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/procedure/agibilita.shtml>
- Sezione newsletter: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/newsletter/nl2016.shtml>

NEWSLETTER N. 1 DEL 23 GENNAIO 2017

ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE

Pubblicato l'OdS 1/2017, a firme congiunte del Direttore di Divisione Dott.ssa P. Virano, del Dirigente d'Area Edilizia Privata Arch. M. Cortese e del Dirigente del Servizio Permessi di Costruire Arch. C. Demetri, relativo agli adeguamenti annuali dei valori tabellari degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'

Aggiornate le Tabelle delle tariffe dello Sportello per l'Edilizia in relazione all'Introduzione dei diritti per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (sezione "b").

Link utili:

- Home page Sportello: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml>
- Sezione Oneri e Tariffe: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/tariffe.shtml>
- OdS 1-2017 Oneri: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2017/OdS_n.1-2017_Oneri.pdf
- Tabelle Oneri 2017: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/oneri/2017/tabelle_oneri_2017.pdf
- Tariffe aggiornate: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/disposizioni_servizio/2017/Tariffe_SSEU_2014.pdf



Formazione Professionale Continua

1. FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - TRIENNIO 2015-2017

Il 31 dicembre 2017 è in scadenza il primo triennio di riferimento per il conseguimento dei prescritti 60 CFP a norma del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua.

Tutti gli iscritti all'Albo devono conseguire un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. Non sussistono limiti minimi annuali e l'obbligo decorre dall'anno solare successivo alla data di iscrizione.

La violazione dell'obbligo della formazione continua costituisce un illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012.

Si riassumono di seguito le principali nozioni inerenti al Regolamento, al conseguimento dei CFP ed al funzionamento del portale SINF.

Il Consiglio Nazionale Geometri



ha creato la piattaforma SINF (Sistema Informativo Nazionale Formazione Continua) attraverso la quale sono possibili numerose attività, tra cui l'iscrizione diretta da parte degli

iscritti al Collegio ai corsi di interesse, l'acquisizione dei crediti formativi per la partecipazione ad eventi, il controllo dei crediti formativi acquisiti tramite il proprio libretto e la

Procedura per il riconoscimento dei crediti

Collegarsi al sito <http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale>, cliccando su Formazione e successivamente su SINF accedere all'area riservata. A sinistra si trova il comando "Nuova esperienza formativa", cliccando si aprirà un menu a tendina dove è possibile selezionare l'attività di interesse. È necessario quindi compilare i campi richiesti e allegare la documentazione relativa all'attività (attestato in caso di frequenza di corsi da norma di legge, copia del registro in caso di docenza e programma, ecc.), ricordandosi di salvare la sessione a fondo pagina, altrimenti la procedura non andrà a buon fine.

Le richieste così formalizzate saranno verificate dalla Segreteria del Collegio (che potrà contattare l'interessato nel caso necessiti di chiarimenti e/o di integrazioni) e soggette alla necessaria convalida da parte del Consiglio del Collegio; nel caso di parere favorevole, verranno assegnati i crediti previsti, che appariranno nel libretto.

Modalità per l'accesso all'area riservata CIPAG

Per accedere ai servizi riservati della CIPAG occorre essere muniti delle tre credenziali di accesso: Matricola (numero iscrizione Cassa) + Password + PIN completo (16 caratteri).

In caso non si sia in possesso della password e del Pin occorre procedere come segue:

- 1) Accedere al sito www.geometrinrete.it, cliccare sul riquadro arancio "Cassa Italiana di Previdenza"
- 2) Cliccare sulla scritta "Accedi" posta in alto a destra e utilizzare la funzione "Hai bisogno di aiuto?". Quindi compilare il form di richiesta; saranno inviati la Password e i primi 8 caratteri del PIN all'indirizzo di posta elettronica presente nell'anagrafica della Cassa.

Gli ulteriori 8 caratteri del PIN potranno essere recuperati successivamente, entrando nell'Area riservata del sito della CIPAG, utilizzando la funzione "Richiesta codice Pin" che consentirà di generare il PIN completo (16 caratteri).

richiesta di riconoscimento crediti formativi.

I principali eventi formativi sono valutati nella seguente modalità:

- I corsi di formazione forniscono 1 credito formativo ogni ora;
- I corsi di formazione in FAD forniscono 1 credito formativo ogni ora;
- I seminari e i convegni forniscono 1 credito formativo ogni 2 ore (limitazione triennale di 24 CFP);
- Viaggi studio 1 credito ogni due ore per un massimo di 3 crediti ad evento (limitazione triennale di 12 CFP);
- L'attività di docenza negli eventi formativi fornisce 2 crediti ogni ora (limitazione triennale di 30 CFP).

La tabella completa è all'art. 7 del Regolamento (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.15 15/8/14)

Quando vengono acquisiti crediti formativi la segreteria del Collegio inserisce i crediti formativi sul SINF dal quale viene inviata automaticamente una mail al geometra interessato, dal mittente formazione@cng.it, con oggetto "formazione professionale continua" contenente un link.

Cliccando sul link si viene indirizzati all'area riservata del sito del CNG.

Per l'accesso all'area riservata vengono richiesti USERNAME e PASSWORD che, qualora non siano mai stati modificati, consistono entrambi nel CODICE FISCALE MAIUSCO-

LO. Altrimenti cliccando su "recupero password", verrà inviata tramite mail la nuova Password, mentre lo Username rimane invariato (CODICE FISCALE MAIUSCOLO).

Accedendo alla propria Area riservata del SINF è possibile compilare il questionario di valutazione relativo al corso in modo da completare l'operazione di attribuzione crediti che verranno immediatamente riportati sul libretto formativo.

Nel caso in cui non venisse eseguita la procedura di compilazione del questionario i crediti rimarranno in sospeso, senza apparire sul libretto formativo.

I Geometri hanno altresì la possibilità di richiedere il riconoscimento dei crediti formativi, per alcune specifiche attività, direttamente on line, dalla propria Area riservata, sul SINF.

Le attività per le quali è previsto il riconoscimento crediti sono:

- Corso previsto da norme di leggi frequentato c/o ente diverso dal Collegio di appartenenza;
- Attività di docenza negli eventi formativi;
- Relazione o lezione in eventi formativi
- Partecipazione alla commissione per gli esami di Stato;
- Corso di alta formazione post-secondario
- Pubblicazione articolo scientifico o tecnico professionale;

- Corso universitario o esame universitario;

- Attività affidatario (apprendistato);

- Attività affidatario (tirocinio) ai sensi del D.P.R. 07.08.2012, n. 137, art. 6, comma 3.

2. RIMBORSO CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - SERVIZIO ONLINE PER GLI ISCRITTI

La Cassa di Previdenza ha attivato un servizio online per la richiesta di rimborso per i corsi di formazione e aggiornamento professionale al fine di ridurre i tempi di liquidazione per l'iscritto e garantire la certezza e la trattabilità dei dati.

La procedura on line prevede che:

- Il Collegio inserisca la domanda di finanziamento per il corso ed i nominativi dei partecipanti
- Il partecipante debba completare la richiesta in modo autonomo accedendo al servizio nell'area riservata del sito della Cassa Previdenza Geometri - "Formazione Professionale Geometri" - "Gestione richiesta di finanziamento" ed allegando i dati e la documentazione necessaria (OBBLIGATORI: fattura del pagamento e codice IBAN, FACOLTATIVO: attestato di frequenza).

La procedura deve concludersi ENTRO 60 GIORNI dalla conclusione del corso.

**Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche della Camera di commercio di Torino:
edizione cartacea e on line aggiornata - Numero 24 Dicembre 2015**

La Camera di Commercio, Settore Studi, Statistica e Prezzi informa che è disponibile il nuovo numero del Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche della Camera di commercio di Torino.

La pubblicazione aggiorna annualmente i prezzi, rilevati sulla piazza di Torino, della manodopera, dei materiali, dei noleggi, delle opere compiute e della sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri. Oltre all'acquisto del volume cartaceo, è possibile consultare o scaricare l'edizione online.

I prezzi pubblicati hanno carattere indicativo e informativo, in quanto rappresentano l'andamento medio di mercato nei settori dell'edilizia e dell'impiantistica.

Il valore della pubblicazione risiede nella continuità del lavoro di aggiornamento tecnico e normativo delle voci descritte che completa il costante monitoraggio dei prezzi e delle analisi per il calcolo dei costi delle opere compiute.

Tra gli aggiornamenti, che contraddistinguono ogni uscita, si evidenzia quest'anno la revisione dei seguenti argomenti: tubi in PVC, in acciaio, in polietilene, in polipropilene; apparecchi di illuminazione a LED; impianti d'antenna; edilizia industrializzata: parete divisoria con prestazioni acustiche e parete ventilata esterna; piattaforme elevatrici e montascale; opere di restauro e di ristrutturazione: consolidamento di strutture lignee.

L'edizione on line gratuita contiene i descrittivi di tutte le sezioni ("Manodopera", "Materiali", "Noleggi e Trasporti", "Opere Compiute" e "Sicurezza") e i prezzi delle sole sezioni "Manodopera" e "Materiali".

L'edizione on line a pagamento contiene i descrittivi e i prezzi di tutte le sezioni ed è disponibile in due differenti versioni:

- ☐ la versione in formato PDF al costo di euro 38,00 iva inclusa
- ☐ la versione in formato PDF + i dati contenuti nel Prezzario forniti in 8 differenti formati: WORD, EXCEL, ACCESS, ACCA, ASCII, STR, ITALSOFT e CSV al costo di euro 45,00 iva inclusa.

L'edizione cartacea, composta da un volume cartaceo e da un cd-rom che contiene i dati nei formati informatici sopra elencati, è acquistabile presso l'ufficio, in via Pomba 23, Torino, I piano, oppure on line: <http://www.compraonline.to.camcom.it/>

Prezzario delle Opere Edili
ed Impiantistiche
sulla piazza di Torino

**PREZZI DI RIFERIMENTO PER OPERE E LAVORI PUBBLICI PREZZARIO
REGIONE PIEMONTE 2016 -2017.**

Con D.G.R. n. 16-3559 del 04/07/2016 - BU n. 27 s.o. n. 1 del 07/07/2016 - la Giunta regionale ha approvato il documento “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte”, strumento operativo per tutti gli operatori del settore finalizzato alla stima economica del limite di spesa di un intervento, in attuazione delle previsioni legislative vigenti.

Come di consueto, ormai da diversi anni, la Regione Piemonte, grazie anche alla collaborazione tra organismi ed enti presenti sul territorio come regolamentata da specifico protocollo d'intesa del 2007, predispone ed aggiorna l'elenco prezzi, articolato in 28 sezioni tematiche, proponendo, accanto alle valutazioni economiche relative ai materiali e alle lavorazioni nei vari ambiti operativi (Allegato B “Elenco prezzi unitari”), anche specifiche tecniche procedurali nonché istruzioni applicative dei contenuti del prezzario medesimo, nell'ambito dell'Allegato A “Nota metodologica”.

A seguito di alcune segnalazioni provenienti dal mondo degli operatori economici riguardanti una potenziale interpretazione applicativa non corrispondente alle previsioni dispositive regionali, con riferimento alle voci di prezzario inerenti i costi di smaltimento dei rifiuti a discarica, nonché i relativi tributi, qualora previsti, con il presente comunicato si vuole richiamare l'attenzione degli utilizzatori dell'elenco prezzi (progettisti, operatori economici, stazioni appaltanti etc.) comunicando quanto segue.

Nel confermare le previsioni ed i contenuti di cui agli indirizzi operativi già presenti sia nell'Allegato A “Nota metodologica” sia nell'Allegato B “Elenco prezzi unitari”, si ricorda che gli eventuali importi economici ascrivibili alla gestione e smaltimento dei rifiuti connessi con l'esecuzione di un'opera, identificabili generalmente in:

- costi di conferimento a discarica autorizzata – dipendenti dal tipo di rifiuto e definiti dai tariffari delle singole discariche, generalmente classificati in base ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)
- tributi per il deposito in discarica autorizzata – definiti a livello regionale (L.R. n. 16 del 29/07/2016)
- costi di carico, trasporto e scarico in discarica autorizzata

sono ESCLUSI dalle voci di prezzo di lavorazione indicate in elenco (quali ad esempio scavi, demolizioni, scarifiche di pavimentazioni in generale), salvo eventuale esplicita indicazione presente a livello di descrittivo della voce medesima.

A margine si evidenzia che la quota di tributo, in quanto tale, non deve comunque essere inclusa nel singolo prezzo della lavorazione, bensì deve essere quantificata nel più generale ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento.

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica

Sul BUR n° 7 del 16 febbraio 2017 – indice sistematico Opere Pubbliche - è stato pubblicato il Comunicato relativo alle disposizioni applicative inerenti i costi di smaltimento dei rifiuti a discarica.

La Regione con tale Comunicato ha provveduto a specificare che – con particolare riferimento agli scavi, demolizioni e scarifiche - sono esclusi dalle relative voci di prezzo indicati nel Prezzario edizione 2016 i costi relativi alla gestione e smaltimento dei rifiuti quali:

conferimento a discarica;

tributi regionali;

costi di trasporto.

Tali oneri sono pertanto da quantificarsi nell'ambito del quadro economico generale dell'intervento.

Sentenze in breve per la professione

Scrittura falsa non è reato

Corte di Cassazione, Sez. II penale, Sentenza n. 4951 del 17 gennaio 2017

L'uso di una scrittura privata falsa non è previsto dalla legge come reato. Così ha sentenziato la Corte di Cassazione nel dispositivo della sentenza in esame, annullando senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al reato di falso perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dopo che il primo grado e la Corte di Appello di Trento avevano condannato una donna, colpevole dei reati di tentata truffa (articoli 56 e 640 del codice penale) e di uso di atto falso (articoli 485 e 489 del codice penale).

All'imputata era stato contestato di avere utilizzato artifici e raggiri, consistiti nel fare uso di una scrittura privata relativa a una richiesta di inserzione sul Registro italiano Internet con firma falsa di un notaio e dell'impronta contraffatta di un timbro), al fine di procurarsi l'ingiusto profitto consistente nella richiesta di saldo di una fattura dell'importo di 958 euro.

La Suprema Corte, limitatamente

al reato di falso e all'uso di scrittura privata falsa, ha rinviato la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in conformità al decreto legislativo 7/2016 (disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67). La Cassazione ha ritenuto, infatti, che anche l'uso di scrittura privata falsa non sia più previsto dalla legge come reato, come si desume dal fatto che il testo normativo oggi vigente contiene solo un generico riferimento all'atto falso, senza più alcun espresso richiamo alle scritture private.

Queste non possono però essere ricomprese nel menzionato concetto più generico, sia per espressa eliminazione della parte della norma che le riguardava, sia per il fatto che la norma stessa prevede un trattamento sanzionatorio che è venuto meno attraverso l'abrogazione dell'art. 485 c.p., così facendo perdere il parametro normativo di riferimento. *"Sarebbe a dir poco illogico (se non addirittura incostituzionale) che il Legislatore abbia stabilito che non è più reato falsificare una scrittura privata mentre continuerebbe ad esserlo la condotta – indubbiamente meno grave – del fare uso della scrittura falsa"*, chiariscono gli Ermellini. Pertanto, ha concluso la Cassazione, *"da quanto detto è pertanto chiaro*

che l'unica lettura possibile e costituzionalmente orientata del contesto normativo sopra descritto nel quale il Legislatore aveva in origine deciso di ben differenziare l'ipotesi specifica dell'uso della "scrittura privata" falsa rispetto a quella più generica dell'uso di un "atto falso" ed ha, con l'intervento operato con il D.Lgs. 7/2016, addirittura eliminato ogni riferimento alla "scrittura privata" è quella di ritenere che anche l'uso di scrittura privata falsa oggi non è più previsto dalla legge come reato. Ciò impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di falso perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato".

Conferimento di incarico professionale via mail

Corte di Cassazione, Sez. II civile, Sentenza n. 1792 del 24 gennaio 2017

In assenza di mandato scritto, il conferimento dell'incarico può ritenersi dimostrato anche in base alla sola email e dai fax: così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza in esame, accogliendo il ricorso di un ingegnere che aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una s.a.s. per somme spettantegli a titolo di compenso per le prestazioni professionali di consulenza ed assistenza rese.

Ciononostante, a seguito dell'op-



posizione della s.a.s. e dell'espletata istruttoria, il Tribunale ha revocato l'ingiunzione ritenendo l'assenza di uno specifico incarico. In appello, il professionista precisava che l'incarico poteva essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti ed era comunque desumibile dalle prove testimoniali e documentali. Tra queste vi era, in particolare, una mail a lui diretta dalla quale emergeva la conferma dell' "ordine" in oggetto.

Anche la Corte d'Appello, però, rigettava l'impugnazione ritenendo che il titolo in base al quale il professionista pretendeva il compenso oggetto di causa, pur non esigendo alcuna forma particolare, non risultava assolutamente né dalle deposizioni testimoniali, né dai documenti.

Diverso è, invece, l'esito dell'istanza presentata dal professionista innanzi alla Cassazione: gli Ermellini, infatti, rammentano che *"il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso"*.

La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, prosegue il Collegio, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità.

Stante la possibilità di fornire la prova anche a mezzo di presunzio-



Ma l'email può essere usata in una causa, dopo essere stata debitamente stampata, per provare il credito del professionista?

La risposta fornita dalla Cassazione è affermativa.

L'avvocato, il geometra, l'ingegnere, l'architetto, il consulente del lavoro, il medico, il commercialista può dimostrare in qualsiasi modo di aver ricevuto l'incarico, quindi anche con una semplice email.

E posto che la richiesta di parere scritto o verbale può considerarsi al pari di un normale incarico professionale, la domanda inviata tramite email instaura una proposta di contratto, cui il professionista può decidere di aderire, rispondendo, o meno.

La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, si legge in sentenza n. 1792 del 24.01.2017, può essere data dal creditore con ogni mezzo, anche tramite indizi quale è appunto lo scambio di corrispondenza telematica.

Sarà il giudice a valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita.

ni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve altresì esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento.

Nel caso di specie, al fine di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, l'ingegnere aveva prodotto due comunicazioni fax e una comunicazione mail inviategli dalla società, in cui veniva chiesto al professionista di verificare quanto richiesto all'azienda stessa da un soggetto deputato a verificare l'assolvimento degli obblighi di legge e a rilasciare la certificazione di qualità che la s.a.s. voleva ottenere e per la quale si era rivolta all'ingegnere.

Il giudice di merito non ha indicato, spiega la Cassazione, le ragioni per le quali tale comunicazione fosse priva di valenza dimostrativa dell'incarico professionale e manca, altresì,

una valutazione specifica logicamente argomentata da parte della Corte d'Appello sulle deposizioni testimoniali, essendosi i giudici di appello limitati a commentare che neppure da esse "risulta assolutamente" l'incarico. Né può avere rilievo in tal senso la considerazione svolta dalla Corte di merito, secondo cui il professionista nulla avrebbe dedotto sul parere dell'associazione professionale ex art. 2233 c.c.: per il Collegio *"non integra, infatti, un ostacolo alla determinazione del compenso il solo dato di fatto dell'omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia omissso di provvedere alla acquisizione dello stesso, in conformità al disposto del citato art. 2233 c.c."*.

Il ricorso pertanto va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.

Certificato di abitabilità

Corte di Cassazione, Sez. II civile,
Sentenza n. 2294
del 30 gennaio 2017

Il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l'obbligo di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità; senza tale documento l'immobile è incommerciabile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza in esame.

I giudici della Suprema Corte, si sono pronunciati sulla causa promossa da un acquirente nei confronti di un venditore che non aveva rilasciato il certificato a causa dell'insussistenza delle condizioni necessarie per ottenerlo *“in dipendenza della presenza di un fenomeno di umidità di ampie proporzioni”*.

Gli Ermellini hanno chiarito che, in mancanza del rilascio del certificato, l'acquirente, entro il termine di dieci anni dalla stipula del contratto, può rivolgersi al Tribunale per richiedere sia lo scioglimento del contratto, con l'eventuale annullamento dell'atto notarile e la restituzione dei soldi versati, sia il risarcimento del danno, per il quale l'acquirente deve dimostrare, tuttavia, i danni subiti nell'aver intrapreso un investimento sbagliato, con perdita di altre occasioni. Nel caso in cui sia stato firmato solamente il contratto preliminare ('compromesso') e non l'atto definitivo di trasferimento della proprietà la mancanza di agibilità è sufficiente per poter recedere dalla promessa di



acquisto.

La Suprema Corte ha precisato a questo riguardo che la mancata consegna dei certificati di abitabilità o agibilità e conformità alla concessione edilizia giustifica la risoluzione del contratto preliminare di compravendita *“per inadempimento di non scarsa importanza imputabile al promittente venditore, avendo l'acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi essenziali”*.

A nulla vale, a salvaguardia del contratto, l'eventualità che il venditore avesse presentato una domanda di condono per sanare l'irregolarità

amministrativa dell'immobile, né tantomeno la considerazione secondo cui l'immobile fosse utilizzato, già dai precedenti proprietari o inquilini, ad uso abitativo. L'unica circostanza che salva il contratto dallo scioglimento è quella in cui l'acquirente sia stato messo al corrente dell'inagibilità dell'immobile, con apposita menzione inserita nel rogito notarile.

Ribadendo la linea dura nei confronti degli abusi edilizi, la Cassazione ha affermato che *“in materia di vendita di immobile destinato ad abitazione, integra ipotesi di consegna di aliud pro alio il difetto assoluto della licenza di abitabilità ovvero l'insussistenza delle condizioni necessarie per ottenerla in dipendenza della presenza di insanabili violazioni della legge urbanistica”*.



Posta elettronica certificata

Si ricorda che tutti i professionisti hanno l'obbligo di dotarsi di indirizzo di casella di Posta Elettronica Certificata, comunicandolo ai rispettivi Collegi professionali.

E' possibile ottenere gratuitamente la PEC tramite la convenzione con il Consiglio Nazionale-Cassa di Previdenza e Aruba, sul sito www.cassageometri.it.

Telefisco 2017: le novità per le imprese e i professionisti

Il 2 febbraio il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia è stato, per il secondo anno consecutivo, partner ufficiale di Telefisco e del quotidiano il Sole24Ore, con il ruolo di sede accreditata da cui i Professionisti iscritti hanno avuto la possibilità di seguire, in diretta via satellite, il convegno annuale de L'Esperto Risponde – Il Sole24Ore giunto, quest'anno, alla 26esima edizione.

L'evento, trasmesso in tutto il territorio nazionale, ha passato in rassegna tutte le novità tributarie del 2017 e alle altre novità fiscali per imprese e professionisti.

Un anno particolarmente intenso a seguito delle modifiche introdotte sia dalla legge di bilancio che dal decreto fiscale: fari puntati sulla rottamazione dei ruoli affidati a Equitalia dal 2000 al 2016, per cui occorre presentare la domanda di adesione entro il 31 marzo 2017.

Tante sono state le novità anche sotto il versante del reddito d'impresa: dalla proroga dei superammortamenti alla riapertura delle assegnazioni ai soci e per le piccole imprese, con il debutto del regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata e l'Iri, la flat tax al 24% per chi è in contabilità ordinaria.

Attenzione è stata rivolta anche ai nuovi adempimenti, come le comunicazioni Iva relative ai dati delle fatture ricevute ed emesse e delle liquidazioni d'imposta.

Telefisco si è così riconfermato l'occasione per una serie di chiari-

Trasmesso in diretta in tutta Italia, Telefisco è un evento di formazione e informazione destinato alle imprese e ai professionisti che vogliono aggiornarsi sulle novità fiscali attivate dalla Legge di Stabilità.



Grazie a una formula ormai collaudata, all'ampio spazio dedicato agli approfondimenti degli esperti del Sole24Ore e al coinvolgimento dei esperti e tecnici del settore, Telefisco è un'importante strumento che offre a tutti gli operatori l'opportunità di sciogliere i principali dubbi sulle più recenti novità fiscali.

menti sulle modalità applicative delle nuove disposizioni che dovranno essere utilizzate da professionisti, imprese e contribuenti, offrendo a tutti gli operatori l'opportunità di sciogliere i principali dubbi, con una formula ormai collaudata, con gli approfondimenti degli esperti de Il Sole 24 Ore e il coinvolgimento dei tecnici dell'agenzia delle Entrate.

L'evento è stato aperto al contributo di ulteriori partner – istituti di credito, ordini professionali e organismi associativi locali – e sono state individuate insieme al Sole 24 Ore nuove sedi di svolgimento del più autorevole appuntamento annuale con le novità tributarie.

I numerosi esperti intervenuti all'evento hanno affrontato tutti i principali argomenti di interesse,

durante il convegno articolato in due sessioni di pari durata al mattino e al pomeriggio e i relatori hanno fornito una serie di chiarimenti sulle modalità applicative delle nuove disposizioni che dovranno essere utilizzate da professionisti, imprese e contribuenti e le relazioni sono state intervallate dalle risposte dei funzionari e dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, che hanno fatto il punto sui dubbi applicativi legati alle ultime novità normative.

Tutti i numerosi Geometri partecipanti all'evento hanno, inoltre, ricevuto, gratuitamente, via mail la speciale dispensa contenente la sintesi delle relazioni tenute dagli Esperti de Il Sole24Ore e dell'Agenzia delle Entrate, che sono intervenuti all'evento.

Convegni in breve

VERDE TORINO

Torino, 18 gennaio

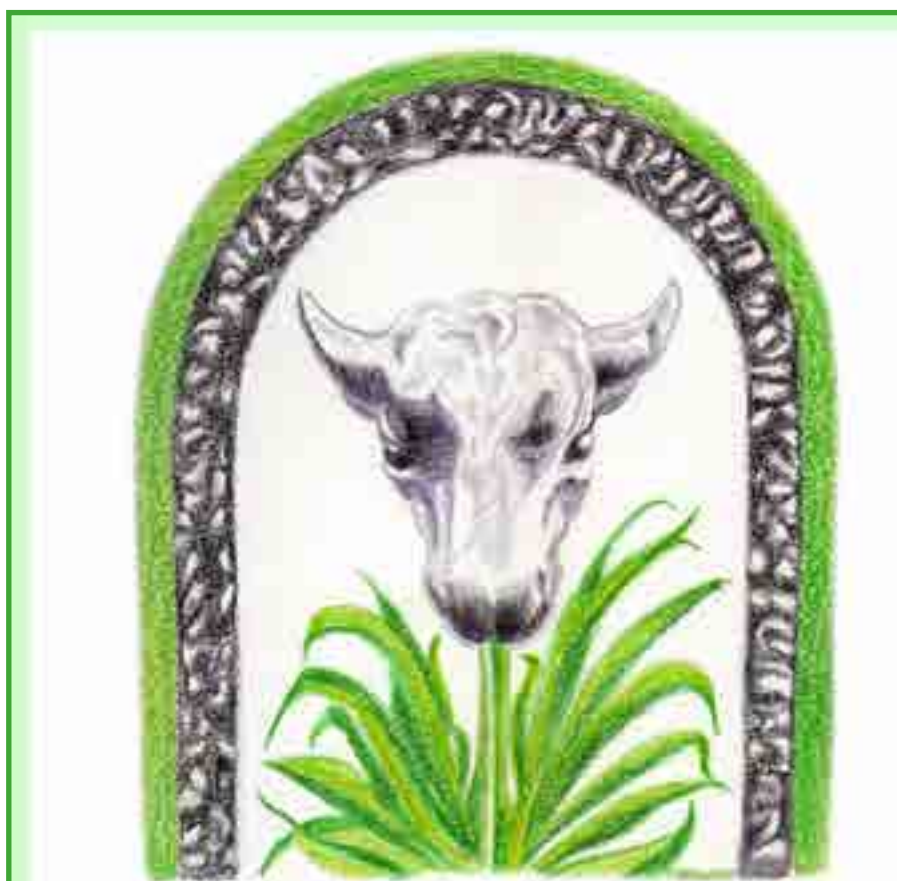
Presso la Biblioteca civica Villa Amoretti (Parco Rignon), si è aperto il convegno “ Verde Torino” su botanica, arte, letteratura e biodiversità nel capoluogo piemontese, organizzato dall’associazione Archivio Sergio Albano.

Dalla botanica alla gastronomia, passando per arte e letteratura, ricercatori ed esperti sono intervenuti per indagare la percezione della natura da parte dell’uomo, come sia in grado di creare legami culturali e di identità, creare interazioni eco-sostenibili o portare al suo sfruttamento.

Considerando l’influenza della natura sul rapporto uomo-ambiente e le connotazioni che comunemente attribuiamo ad essa, sono state esplorate alcune dinamiche sociali e culturali dovute al legame che la popolazione ha instaurato con il territorio a cui appartiene.

Si è discusso del ruolo e della funzione degli alberi monumentali: i criteri per il loro censimento, l’elenco e l’individuazione degli alberi monumentali in Torino; la percezione letteraria della natura e del mondo vegetale nell’antichità e nella contemporaneità, come piante, fiori, luoghi e animali ispirano l’animo umano; l’arte di mettere in risalto la bellezza del verde pubblico con sculture composite e installazioni che hanno per oggetto l’amore e il rispetto per l’ambiente.

E’ stato esaminato il ruolo dei consumatori che, decidendo cosa comprare e cosa mangiare, condizionano



la biodiversità vegetale sia su scala mondiale, sia su scala regionale.

GLI ADEMPIMENTI IN SCADENZA AL 31 GENNAIO 2017 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LE LINEE-GUIDA PER LE CITTÀ METROPOLITANE

Torino, 20 gennaio

Si è svolto presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale il con-

vegno organizzato da Anci Piemonte e Città Metropolitana di Torino, con il patrocinio di Anci, UPI e Federsanità Piemonte sul tema dell’anticorruzione, in vista della scadenza di attuazione del piano nel rispetto delle normative ANAC.

L’impegno degli enti locali per la prevenzione della corruzione è sempre più intenso, per fornire le corrette risposte a un’elevata attenzione dell’opinione pubblica e per raggiungere gli obiettivi che il legislatore nazionale ha posto.

La deliberazione ANAC n. 831/2016 e il Piano Nazionale An-

ticorruzione 2016 hanno imposto un rilevante approfondimento su specifiche aree di rischio e un considerevole adeguamento per i piccoli comuni, le città metropolitane, la sanità regionale, gli ordini e i collegi professionali, le istituzioni scolastiche.

In vista della scadenza del 31 gennaio 2017, ANCI Piemonte ha voluto offrire un'occasione di rinnovato confronto agli amministratori locali e agli operatori di tutti i settori pubblici e privati coinvolti. Il seminario prevede relazioni e interventi curati da ANAC, magistrati della Corte dei Conti, docenti universitari.

Nel seminario è stato inoltre presentato un significativo caso di studio, rappresentato dal Tavolo di Coordinamento istituito dalla Città Metropolitana di Torino con i responsabili territoriali delle attività di prevenzione, nell'ambito delle nuove linee-guida nazionali dedicate alle città metropolitane.

LIBRETTO DEL FABBRICATO

Torino, 26 gennaio

La Rete Professioni Tecniche si è messa al lavoro con le Regioni in occasione dell'incontro-confronto tra i rappresentanti della Rete e il Gruppo Tecnico che la Conferenza delle Regioni ha istituito al fine di giungere all'introduzione legislativa del fascicolo del fabbricato.

La riunione si è svolta presso la Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome, nell'ambito dello sviluppo di proposte di revisione delle attuali norme primarie in materia di costruzioni edili.

Il tema principale di discussione è stato il fascicolo del fabbricato, a proposito del quale i rappresentanti della Rete si sono confrontati col Gruppo Tecnico che la Conferenza ha istituito al fine di giungere all'introduzione legislativa di questo



Con il patrocinio di

Venerdì 20 gennaio 2017
ore 9.30-13.30
Centro Congressi Torino Incontra
Sala Cavour, Via Nino Costa 8, Torino

SEMINARIO
Gli adempimenti in scadenza al 31 gennaio 2017 per la prevenzione della corruzione e le linee-guida per le città metropolitane

strumento.

“I professionisti tecnici – ha commentato al termine la rappresentanza della Rete – sono a favore del fascicolo del fabbricato da molti anni, almeno dal 2000. Fosse diventato allora realtà, oggi parleremmo di uno strumento legislativo quasi maggiorenni. Per questo motivo non solo condividiamo la decisione della Conferenza di aprire un Gruppo Tecnico dedicato ma offriamo la nostra massima disponibilità a lavorare assieme. Del resto il documento su cui il Gruppo Tecnico è al lavoro ha già preso atto della nostra posizione favorevole all'introduzione del fascicolo del fabbricato. Va anche detto che su questo tema ormai il consenso è ampio, dunque i tempi appaiono maturi perché si giunga finalmente a un risultato concreto. Preme sottolineare, però, che il fascicolo del fabbricato per i professionisti tecnici italiani è solo uno degli aspetti di una questione più generale – quella della prevenzione – che abbiamo già affrontato attraverso l'elaborazione di un Piano per la prevenzione del rischio sismico”.

QUALE GIUSTIZIA? LE PROPOSTE DI MAGISTRATURA INDIPENDENTE

Torino, 3-4 febbraio

E' il titolo del congresso nazionale

di Magistratura Indipendente, che si svolto a Torino a inizio febbraio con l'intervento, nella gi ornata conclusiva, del ministro Andrea Orlando. Una due giorni di confronto e discussione tra esponenti della magistratura, dell'avvocatura e della politica, “che si prefigge di offrire spunti non solo di riflessione, ma di intervento concreto, sul complesso e delicato rapporto tra l'organizzazione, il processo e le tutele dei magistrati”.

Il congresso si è aperto il 3 febbraio, con i saluti del presidente della Regione Piemonte, Sergio Ciamparino, del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Legnini, del presidente della Corte d'Appello di Torino, Arturo Soprano, del vicesegretario generale della giunta dell'Associazione nazionale magistrati, Corrado Cartoni, e del presidente di Magistratura Indipendente, Giovanna Napoletano.

I lavori della prima sessione del congresso, dedicata ai temi del processo telematico, dell'organizzazione dell'ufficio e delle tutele dei magistrati, sono stati introdotti da Antonello Racanelli (segretario generale di Magistratura Indipendente) e coordinati da Luca Forteleoni (componente del Csm).

Al dibattito sono intervenuti anche Margherita Cassano (presidente della Corte d'appello di Firenze), Alessandro De Carlo, (coordinatore didattico del Master in gestione delle risorse



POSTFORDISMO E TRASFORMAZIONE URBANA

Presentato in occasione del convegno organizzato a Torino, presso la sala conferenze dell'IRES Piemonte il 17 febbraio, alla presenza dell'Assessore alle Attività Produttive della Regione Piemonte, Giuseppina De Santis e del Presidente dell'IRES Piemonte, Mario Viano, questo progetto editoriale si pone l'obiettivo di mantenere memoria e di interpretare il fenomeno della trasformazione urbana e delle dismissioni produttive nel territorio torinese, che ha rappresentato uno degli spazi più importanti in cui il modello fordista si sviluppò.

Quali sono i tratti fondamentali di questa trasformazione? Quali i livelli di coerenza interna e di tensione con il presente? Quali le principali pratiche e esperienze di recupero, riqualificazione e rigenerazione delle aree dismesse? Quali gli strumenti utilizzati? Quali gli esiti? Ecco alcune domande cui il testo prova a rispondere.

Il volume, consultabile online sul sito <http://www.ires.piemonte.it> e <http://www.regione.piemonte.it>, è organizzato in tre sezioni.

La prima comprende interventi che dispiegano le necessarie coordinate teoriche della tematica e fanno luce sul mutamento generale della città. Viene documentato e rappresentato (cartografato) quanto avvenuto e si forniscono elementi di conoscenza generale per capire i mutamenti e le azioni politiche intraprese. Nella seconda parte

del volume si affrontano alcuni casi empirici che illustrano esperienze peculiari di trasformazione nel territorio torinese e dell'immediato circondario, e ne restituiscono per grandi tratti gli aspetti essenziali e le caratteristiche di "successo" o "fallimento". La terza sezione fornisce degli elementi di conoscenza sulle politiche pubbliche regionali e di valutazione critica delle esperienze di recupero. Ne emerge un insieme di "atti territorializzanti", cioè di azioni trasformatrici che non modificano solo la forma urbana ma ne strutturano le relazioni di prossimità delle persone, la convivenza, la coscienza urbana. A Torino sembra essersi giocata una partita importante che ha introdotto la questione della 'rigenerazione urbana', del riuso, riciclo, recupero, integrazione dei progetti, incremento della flessibilità degli strumenti di piano, limitazione del consumo di suolo, aumento delle parti comuni della città e del verde, che oggi appaiono gli assi su cui ruota la nuova prassi urbanistica.

umane presso l'università di Roma "Lumsa"), Mario Napoli (presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino), Luisa Napolitano (componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura), Massimo Terzi (presidente del tribunale di Torino), Pierantonio Zanettin (componente del Csm) e Antonio

Tanga (consigliere della Corte di cassazione).

A seguire, si è svolta la seconda sessione del congresso, coordinata da Lorenzo Pontecorvo, componente del Csm. La discussione è stata articolata in due sezioni, la prima parte, dedicata ai profili della responsabilità del magistrato e la seconda, foca-

lizzata sul tema delle valutazioni di professionalità. I lavori sono proseguiti con un confronto sulla disciplina generale del processo penale d'appello, mentre l'ultima sessione ha previsto un confronto tra esponenti della politica, della magistratura e dell'avvocatura sulle prospettive di riforma generale del sistema.

Il D.Lgs. n. 222/16

SCIA 2

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia ha proposto, lo scorso 27 gennaio, presso la sala convegni dell'Unione Industriale, un incontro informativo in relazione alla recente approvazione del D.Lgs. n. 222/16 che ha come obiettivo la semplificazione delle procedure autorizzative in materia urbanistico-edilizia.

Come noto, con l'emanazione del decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/11/2016, è stato individuato l'elenco delle attività soggette a SCIA e ad altre comunicazioni, contenuto nella tabella A allegata al Decreto.

In particolare, gli ambiti delle attività individuate nel decreto riguardano le attività commerciali, l'edilizia e l'ambiente.

Tra le prime rientrano: commercio su area privata e commercio su area pubblica; somministrazione di alimenti e bevande; strutture ricettive e stabilimenti balneari; spettacoli e intrattenimenti; sale giochi; autorimesse; distributori di carburanti; officine di autoriparazione; acconciatori ed estetisti; panifici; tintorie e lavanderie; attività tipografiche, fotografiche, ed altre assimilabili.

Per il settore dell'edilizia la tabella allegata al Decreto elenca i vari tipi di interventi edilizi, indicando per ciascuno di essi il regime amministrativo di riferimento, cioè permesso di costruire, Cila, Scia e attività libere.

Riguardo all'ambiente, vengono indicati i procedimenti riguardanti l'Aia (Autorizzazione integrata am-



bientale), la Via (Valutazione di impatto ambientale), l'Aua (Autorizzazione unica ambientale); le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento acustico, gli scarichi idrici, ed ulteriori attività legate

all'ambiente.

I titoli abilitativi sono i seguenti: la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività); l'autorizzazione espressa; il silenzio-assenso; la comunicazione.

Il Convegno, che si è svolto alla presenza di numerosissimi professionisti e dipendenti regionali, è stato aperto dal Consigliere del Collegio, Geometra Stefano Villani, che ha illustrato le motivazioni che hanno portato all'organizzazione del convegno al fine di analizzare le novità portate dalla nuova normativa edilizia e ha presentato i relatori.

Il primo a intervenire è stato il Geometra Cesare Rosa Clot, Responsabile Tecnico Settore Convenzionato e Asseverato del Comune di Torino, che ha esaminato i provvedimenti e le procedure edilizie ai sensi del D.Lgs. n. 222/16, effettuando un'attenta analisi della normativa e indicando le procedure e le modifiche che sono intervenute a seguito dell'entrata in vigore del Decreto anche per cercare di dare riscontro collettivamente alle numerosissime domande e mail che quotidianamente pervengono agli Uffici del Comune.

Grazie all'ausilio delle slide, il relatore ha presentato il quadro sinottico esatto delle procedure premeditate ad interventi edilizi alla luce delle integrazioni e delle modifiche portate dal Decreto SCIA 2.

Ha evidenziato che manca la comunicazione di inizio lavori, completamente rimossa eccezione fatta per la variazione di destinazione d'uso per unità immobiliare con una cubatura inferiore a 700 m³ senza opere o comunque con opere che non eccedono la lettera A e B del comma 1 dell'articolo sei del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Il funzionario ha quindi illustrato nel dettaglio il regime sanzionatorio applicabile alla luce della nuova normativa, evidenziando che la parte relativa all'accatastamento non è stata abrogata, e che, pertanto, a seguito della presentazione della fine lavori non viene effettuato l'accatastamento automatico da parte del Comune.

Si è soffermato sull'analisi della segnalazione di inizio attività in alternativa al permesso di costruire

Il decreto “Scia 2” (D.lgs. 222/2016) semplifica il panorama normativo riguardante i procedimenti da seguire per la realizzazione degli interventi edilizi



Il decreto, che modifica il Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), individua le cinque procedure edilizie principali:

- attività di edilizia libera,
- comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila),
- segnalazione certificata di inizio attività (Scia),
- permesso di costruire
- scia alternativa al permesso di costruire.

Scompaiono quindi la Dia e la Cil.

Le scadenze:

1° gennaio 2017: scade il termine che il D.lgs. 30 giugno 2016 n. 126 c.d. “SCIA 1”, in vigore dal 28 luglio 2016, ha assegnato ai Comuni per adeguarsi alle modifiche apportate alla L. 241/1990.

Pertanto da tale data:

per ogni istanza, segnalazione o comunicazione presentata all'amministrazione, anche in via telematica, deve essere rilasciata una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione;

trova applicazione la nuova disposizione “concentrazione di regimi amministrativi” che prevede, la SCIA unica nelle attività soggette a SCIA che per essere intraprese richiedono altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni notifiche. Mentre per l'attività soggetta a SCIA ma condizionata da atti di assenso o pareri di altri uffici e amministrazioni, l'interessato deve presentare la relativa istanza allo sportello unico che dovrà indire la conferenza di servizi per acquisire i nulla osta necessari.

30 giugno 2017: è il termine entro il quale Regioni e Comuni devono adeguarsi alle nuove disposizioni di cui al D.lgs. 25 novembre 2016 n. 222 c.d. “SCIA 2”, in vigore dall'11 dicembre 2016.

15 ottobre 2017: è il termine entro il quale i Comuni devono adeguare il proprio regolamento edilizio al regolamento edilizio tipo con relative definizioni tecniche uniformi, approvato dalla Conferenza Unificata con l'Intesa del 20 ottobre 2016

chiarendo che la prima tipologia di intervento è identica alla denuncia di inizio attività, tanto da poter dire che ci si trova di fronte a una mera so-

stituzione dell'acronimo che da DIA è passato a SCIA, mentre il resto è rimasto invariato.

Ha anche illustrato la definizione

di “sagoma” e di “volumetria complessiva” evidenziando che è data la possibilità di modificare la volumetria complessiva ma non è possibile incrementarla.

Il Geometra Rosa Clot, a chiusura dell'intervento ha ringraziato i partecipanti evidenziando che l'Ufficio Tecnico del Comune di Torino sta facendo un enorme sforzo per inserire dei sistemi tecnologici al fine di consentire l'accesso alle informazioni e la presentazione delle pratiche. Ormai l'80-90% del lavoro avviene attraverso il sistema Mude anche l'archivio e in questa fase di transizione è molto facile che vi siano errori o rallentamenti.

Il convegno è proseguito con l'intervento del Geometra Fulvio Giacomasso, Direttore del servizio edilizia privata SUE della Città di Moncalieri, che ha trattato la SCIA per agibilità e l'evoluzione della normativa portando un *excursus* storico sull'evoluzione della norma che ha determinato la semplificazione amministrativa, con l'obiettivo di favorire la crescente richiesta di sviluppo della vita commerciale e agevolare rapidità di intervento per ultimare fabbricati, avviare la propria attività ecc..

In vari step si è passati alla segnalazione certificata in luogo della tradizionale istanza di agibilità. Un'importante novità consiste nel fatto che è l'installatrice ad attestare la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico.

Il relatore ha quindi illustrato alcune casistiche concrete relative ai casi di regolarità edilizia evidenziando che il rilascio, da parte del Comune, del certificato di agibilità non garantisce la regolarità urbanistica di fabbricato.

E' quindi intervenuto il Presidente del Collegio, Geometra Ilario Tesio che, nel salutare i professionisti presenti, ha ringraziato i relatori intervenuti per aver preso parte a questo primo incontro rivolto alla Catego-



ria, così da rendere i Geometri parte attiva di una problematica importante che è quella della materia edilizia e quella della responsabilità professionale.

E' quindi intervenuto il Dottor Franco Riccardo, Direttore Amministrativo SUE - Città di Moncalieri che ha trattato regimi e procedimenti amministrativi nella nuova SCIA, con un intervento incentrato non tanto al Testo Unico dell'Edilizia quanto al Testo Unico delle Leggi sul pro-

cedimento.

E' stato evidenziato che il Testo Unico dell'Edilizia opera delle declinazioni applicative, nonostante tutte le normative edilizie-commerciali comunque facciano riferimento alla legge 241 del 1990 per quanto riguarda l'iter e costituiscono comunque presupposti applicativi procedurali della SCIA. *“Abbiamo un'unica SCIA, che è quella amministrativa, da cui poi si sono sviluppate delle declinazioni nelle normative setto-*



riali, così, ad esempio, per un bar, che oggi si apre con una SCIA in Comune e non più con la vecchia licenza.”

Sono state quindi analizzate le responsabilità del professionista nell'ambito di presentazione di una SCIA, esaminando il discrimine tra autocertificazione relativa alla sussistenza di fatti o di informazioni e dichiarazioni di scienza da parte del professionista il quale, in quanto ha conseguito un titolo di studio idoneo o un'abilitazione, ovviamente si trova in una posizione giuridica qualificata rispetto a un determinato progetto che lui stesso redige e, in quanto tale, si assume la responsabilità, potendo attestare la conformità del progetto stesso rispetto alla normativa tecnica.

Il relatore ha quindi illustrato l'evoluzione normativa che, nella prima versione della scia edilizia, prevedeva, inizialmente, in presenza di un progetto con difformità lievi, l'obbligo di notificare all'interessato un ordine motivato di sospensione di quelle attività e, poi, era onere del privato trovare le misure per rendere conforme al piano regolatore quel progetto.

Oggi, con la modifica dell'articolo 19 comma 3 della Legge 241/90, non vi è più l'obbligo e non è più prevista la sospensione dell'attività edilizia che sia stata oggetto di una SCIA pur se in presenza di difformità.

Esiste l'onere per la Pubblica Amministrazione di indicare al privato le misure da prendere per rendere a norma di legge il progetto edilizio.

Quindi, il privato non è più lasciato solo; fanno eccezione le fattispecie di difformità che ledono l'interesse pubblico superiore in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute: in tali casi la Pubblica Amministrazione, indicando quali sono le difformità della SCIA, ha l'onere e il dovere di sospendere l'attività edilizia che sia stata già iniziata. Il secondo caso



sospensione è quello in cui l'Ufficio Tecnico verifica che l'attestazione del professionista non corrisponde al vero.

Sono stati quindi esaminati i casi di necessaria integrazione della SCIA e le varie tipologie di SCIA condizionata, subordinata all'acquisizione di altre autorizzazioni, e SCIA unica, che si presenta quando sono necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche per raggiungere un risultato unitario.

Esiste un obbligo in capo al Comune di descrivere compiutamente tutti i tipi di interventi edilizi e le relative procedure che dovranno essere pubblicati, sul proprio sito istituzionale, completi della modulistica aggiornata. I Comuni, infatti, non possono richiedere l'uso di moduli, forme o formulari che non siano stati preventivamente pubblicati.

L'intervento successivo è stato tenuto dall'Avvocato Alberto Ferrero, dello Studio Legale Avvocati Ludogoroff, Aliberti, Fanzini, Sandretto, che, prima di trattare il tema delle responsabilità derivanti al professionista dalle attestazioni della SCIA, ha aperto l'intervento con alcune considerazioni di carattere più generale.

Nel settore edilizio, oltre a modifi-

care alcune disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell'edilizia), il Decreto rinvia, infatti, ad un successivo provvedimento, da emanare entro 60 giorni, per l'adozione di un glossario unico contenente l'elenco delle principali opere edilizie e l'individuazione del relativo regime giuridico.

Nel glossario unico si parla sempre di attività edilizia con tre elementi essenziali: un elenco delle principali attività, delle principali opere edilizie; la tipologia edilizia e il regime applicabile. *“Il Decreto e la normativa introdotta dal Decreto Legislativo 222 vorrebbero dunque portare ad una omogeneità e uniformità a livello nazionale di tutti i regimi. Poi, però, la stessa normativa presenta delle disposizioni assolutamente contrastanti perché, se da un lato abbiamo una normativa che vorrebbe uniformare tutti i regimi, dall'altro sussistono alcuni articoli, introdotti o confermati dal D.Lgs. 222, con cui le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre i casi di CILA, i casi di SCIA e casi di SCIA alternativi al permesso di costruire”*, ha chiarito il relatore.

Quindi, da un lato, abbiamo una tendenza che va nella direzione di uniformare tutta la materia edilizia e,

dall'altro, c'è sempre una possibilità, per le Regioni, di decidere qualcosa di diverso.

Perciò, ha chiarito il relatore, ci troviamo di fronte a un regime relativo alla materia edilizia in evoluzione, nel senso che le Regioni possono, in qualsiasi momento, decidere che un intervento di manutenzione straordinaria, che a livello nazionale deve essere fatto con SCIA, non venga eseguito con SCIA, quindi cambiando anche i regimi sanzionatori, i controlli e così via.

Altra considerazione generale: il Decreto Legislativo n. 222 ha dato maggior spazio sostanzialmente alla CILA, perché molti interventi che erano prima sottoposti a SCIA ora sono realizzati con la CILA, come nel caso di restauro e risanamento conservativo che non va a toccare parti strutturali dell'edificio.

L'Avvocato è quindi passato a esaminare il regime sanzionatorio attualmente previsto dal decreto, evidenziando le principali criticità a livello applicativo e normativo, esaminando le diverse casistiche concrete che interessano SCIA e CILA, chiarendo così che sarà la successiva giurisprudenza a completare la norma nella parte in cui è carente.

L'intervento è proseguito con l'attento esame delle diverse casistiche e all'evoluzione normativa mediante l'ausilio delle slide e l'esame della responsabilità del tecnico in sede di presentazione della SCIA o in quanto tenuto a presentare un'attestazione in una pratica edilizia.

Tradizionalmente, insieme all'elaborato progettuale deve essere presentata un'attestazione del tecnico il quale deve certificare che i lavori sono conformi al piano regolatore e al regolamento edilizio, che i lavori sono compatibili con tutte le altre leggi, le normative in materia sismica, quelle sul rendimento energetico, quelle sull'igiene, che non interessano le parti strutturali dell'edificio.

Nel caso di SCIA alternativa al

permesso di costruire, poi, alla SCIA deve essere allegata una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato la quale deve asseverare la conformità dell'opera da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e a quelli adottati dai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto di tutta quella normativa in materia di sicurezza e in materia igienico sanitaria.

Nel caso di SCIA alternativa al permesso di costruire, poi, è anche prevista una seconda attestazione perché una volta ultimato l'intervento, quindi quando i lavori sono finiti, il progettista o un altro tecnico abilitato – geometra, architetto, ingegnere - deve rilasciare un certificato di collaudo finale con il quale si attesta che quanto realizzato è conforme al progetto.

Ecco quindi che nella SCIA alternativa al permesso di costruire ci sono due fasi di certificazione: una prima dei lavori in cui appunto deve essere attestata la conformità delle opere al piano regolatore, alla normativa in materia igienico sanitaria e una, successiva ai lavori, in cui si deve attestare che le opere sono conformi al progetto.

Esiste, poi, una segnalazione sostitutiva del certificato di agibilità

che deve essere presentata dal titolare del permesso di costruire o da chi ha presentato la SCIA; in questa segnalazione il soggetto deve anche attestare che ricorrono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico negli edifici e degli impianti negli stessi installati e la conformità dell'opera al progetto presentato.

Si tratta di una dichiarazione che viene fatta dal titolare del permesso di costruire o da chi ha presentato la SCIA; però, tra la documentazione che deve essere prodotta ci deve essere anche un'attestazione del direttore dei lavori che attesti la presenza delle condizioni di sicurezza, igiene eccetera e il fatto che le opere sono conformi al progetto.

Nel nuovo Testo Unico dell'Edilizia non si sono rilevati cambiamenti sostanziali rispetto a prima.

Le attestazioni sono di due tipi: prima dell'inizio dei lavori e dopo che le opere sono state realizzate e riguardano la SCIA alternativa.

L'articolo 29 del Testo Unico dell'Edilizia stabilisce che il progettista che rende le attestazioni assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità prevista all'articolo 359 del codice pena-



le, senza ulteriori specificazioni per quanto riguarda, ad esempio, il regime delle sanzioni penali però, rileva che, in caso di attestazioni non veritiere, la Pubblica Amministrazione debba informare l'ordine professionale di appartenenza del tecnico per l'eventuale avvio dei procedimenti disciplinari.

Il tecnico che attesta il falso nell'attestazione o comunque riporta affermazioni non veritiere incorre in due ipotesi di reato decisamente gravi che prevedono tutte delle pene molto severe e sono disciplinate all'articolo 481 del codice penale e all'articolo 19 della L. 241/90.

La prima norma riguarda la falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità: ai sensi di tale norma chiunque, nell'esercizio di queste professioni, attesti falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da € 51 a € 516.

E' inoltre prevista la sanzione dell'articolo 19 della L. 241/90 che vale in generale per tutte le ipotesi di SCIA che prevede che, qualora le dichiarazioni contengano elementi non veritieri che il soggetto che ha reso la dichiarazione sia punito con la reclusione da uno a tre anni.

Si è provveduto, quindi, a esaminare quale parte della documentazione che può essere allegata nei casi in cui possa contenere delle dichiarazioni non veritiere che comportano l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, sono stati presi in esame i principali orientamenti giurisprudenziali e della cassazione penale rilevando che, secondo la giurisprudenza prevalente, non costituisce certificazione la parte più propriamente progettuale; questo significa che, il progettista, che nella propria relazione descrive l'intervento che si vuole realizzare e poi l'intervento viene realizzato in maniera difforme, a meno che non sia anche direttore

lavori, non risponde in alcun modo per l'esecuzione di queste opere in difformità.

Ha preso quindi la parola l'Avvocato Ludogoroff, evidenziando che ciò che emerge dalle modifiche normative introdotte è che il legislatore si è accorto che attraverso lo strumento normativo non è in grado di garantire la rapidità e l'efficienza del procedimento amministrativo volto ad assentire la realizzazione di opere e, quindi, ha spostato l'asse di interesse dagli uffici pubblici alla responsabilità dei tecnici.

Il legale ha quindi illustrato i diversi profili di responsabilità del progettista, progettista asseveratore e direttore lavori esaminando alcune fattispecie concrete.

Il convegno si è chiuso con l'intervento dell'Architetto Oscar Caddia, Direttore Servizio Sportello per l'Edilizia e l'Urbanistica - Sistema Informativo Territoriale che ha incentrato il proprio intervento sugli strumenti informativi funzionali ai procedimenti dell'edilizia privata.

Sono stati evidenziati gli aspetti critici e i problemi che quotidianamente l'Amministrazione deve affrontare anche alla luce delle recenti modifiche tra cui l'introduzione della piattaforma MUDE, i nuovi adempimenti a cui sono tenuti gli uffici pubblici

in relazione al Decreto Trasparenza, che ha modificato ulteriormente gli obiettivi dell'amministrazione tramite l'accesso civico specifico semplice e l'obbligo di mettere a disposizione qualunque tipo di dato, informazione o documento e la riforma informatica dei processi.

Senza considerare i costi e gli investimenti necessari da parte del Comune, è indubbia la complessità del lavoro di digitalizzare delle pratica, perché si deve tenere conto che l'elaborazione comprende la storia di settant'anni di trasformazione della città di Torino, solo di recedente facilitata dal MUDE che, in qualche modo, garantisce uniformità nella modalità di presentazione di progetti sia a livello grafico che a livello di compilazione dei moduli, pur tenendo presente che compilare un modulo non è semplice e richiede le grosse conoscenze professionali.

Il relatore si è quindi soffermato su un'attenta analisi dei dati, comprese le pratiche presentate e le richieste che quotidianamente pervengono agli uffici comunali.

Il convegno si è quindi chiuso con le numerose domande dei partecipanti che hanno riguardato in parte l'aspetto dell'agibilità, in parte i procedimenti e in parte l'aspetto legale.



OrdinaTo: i professionisti al Circolo dei Lettori

Il Circolo dei Lettori ha programmato un ciclo di conferenze organizzate dalla Consulta Permanente degli Ordini Professionali di Torino, dal titolo OrdinaTo, con l'obiettivo di creare quattro momenti di confronto diretto con la cittadinanza per consentire ai rappresentanti degli Ordini Professionali di raccontare il proprio ruolo nella società e illustrare al pubblico i diversi profili dell'attività professionale.

Il primo incontro, che si è svolto il 20 febbraio, dal titolo *"Un posto sicuro"*, ha avuto come obiettivo quello di evidenziare il valore della professione, tramite l'analisi del tema connesso alla sicurezza, quale può essere un posto di lavoro, un ospedale, un tribunale o un albergo capace di resistere alle furie degli elementi naturali.

L'incontro, che ha preso spunto dal film di Marco D'Amore, regista e sceneggiatore dell'omonimo romanzo, ha visto la partecipazione, tra i relatori, dei rappresentanti degli Ordini degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro, dei Geometri e degli Infermieri. Sono stati affrontati temi che riguardano il professionista come interprete della conoscenza, soggetto utile al funzionamento dello stato di diritto. Sono state richiamate alcune suggestioni: lo studio professionale come luogo sicuro e posto sicuro per i giovani laureati; il concetto di posto sicuro dal punto di vista economi-



Nato nel 2006, il Circolo dei lettori è uno spazio pubblico interamente dedicato alla lettura, un luogo dove i lettori incontrano i loro scrittori preferiti, si scambiano opinioni, fanno del libro, comune passione, un punto di vista da cui partire per leggere il mondo.

Il Circolo ha sede nella cornice di Palazzo Graneri della Rocca, nella centrale via Bogino di Torino, contesto suggestivo dove contemporaneo e barocco convivono. Le sale – la Sala Grande, per contenere il pubblico più numeroso, la Sala Lettura e la Sala Filosofi, la Sala Artisti e il Salotto Cinese – si riempiono ogni giorno di persone che hanno voglia di incontrarsi per stare insieme, leggere libri e quotidiani, chiacchierare al bar del Circolo, bevendo un caffè o gustando un panino ispirato ai grandi classici della letteratura.

Da Daniel Pennac a David Grossman, da Art Spiegelman a Patti Smith, al Circolo dei lettori sono passati i grandi protagonisti della cultura nazionale e internazionale. La programmazione mensile del Circolo offre un calendario ricco, con incontri per tutte le età e per tutti i gusti.

co (occupazione e disoccupazione) e della sicurezza sul lavoro (morti bianche, infortuni); il professionista, che è lui stesso posto sicuro per la sua professionalità e la sua competenza. E' stata oggetto di esame la condizione di instabilità delle nuove generazioni, in cui si inserisce anche il problema delle malattie professionali e della sicurezza sul lavoro.

Il secondo incontro, nel mese di

marzo, ha avuto come tema il terremoto, inteso in senso lato anche come crollo di tutte le certezze. Sempre a marzo è programmato il terzo incontro dal titolo "Di che stoffa sei", per poi concludere, nel mese di aprile con l'incontro dal titolo "Velocità e lentezza", quale spunto di esame delle tempistiche della prestazione a fronte delle richieste dei clienti, analizzando e approfondendo il pregiu-

dizio verso le professioni.

Ogni appuntamento, dedicato ad un'area di interesse, è caratterizzato da una specifica guida argomentativa che gli esperti, scelti dagli Ordini Professionali che hanno aderito all'interessante iniziativa, hanno potuto approfondire grazie anche alla partecipazione di personalità di spicco del mondo del giornalismo e della cultura.

Da febbraio ad aprile 2017

In quattro momenti di confronto diretto con la cittadinanza, rappresentanti di diversi Ordini professionali raccontano il loro ruolo nella società.

Ogni appuntamento, dedicato a un'area di interesse, segue una linea guida argomentativa, che gli esperti approfondiscono insieme a personaggi del giornalismo e della cultura.

Lunedì 20 febbraio | ore 18

UN POSTO SICURO

MORTI BIANCHE/DISOCCUPAZIONE/FIDUCIA/PROTEZIONE

Con **Francesco Ghiaccio**, regista e sceneggiatore.

Intervento video di **Marco D'Amore**, attore.

Con Ordine Consulenti del lavoro di Torino, Collegio IPASVI di Torino, Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Torino e Provincia, Ordine Avvocati di Torino.

prossimi appuntamenti:

→ lunedì 6 marzo | ore 18

TERREMOTI

DISTRUZIONE/PREVENZIONE/SOLIDARIETÀ/RICOSTRUZIONE

→ lunedì 20 marzo | ore 18

DI CHE STOFFA SEI

TALENTO/COMPETENZA/IDENTITÀ/FUTURO

→ lunedì 10 aprile | ore 18

VELOCITÀ E LENTEZZA

EFFICIENZA/GLOBALIZZAZIONE/MEDITAZIONE/PAZIENZA

In collaborazione con Consulta
permanente degli Ordini
e Collegi professionali di
Torino e Provincia

ORDINATO
le professioni si raccontano

circololettori.it

IL CIRCOLO
DEI LETTORI